

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 12 BIELLA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA**

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO TIPO
DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA**

Versione finale luglio 2002

Redatto da:
Dott. Bacchi Maurizio
Dipartimento di Prevenzione ASL 12
Via Don Sturzo, 20
13900 – Biella
☎: 015-3503655 - Fax: 015- 8495222

Regolamento di Igiene Tipo

TITOLO 1 OBIETTIVI PRINCIPALI

Art. 1 Compiti e scopi

Il Regolamento disciplina la materia dell'igiene e sanità pubblica in attuazione ed interpretazione della legislazione nazionale e regionale adeguandola ed integrandola in relazione alle particolari condizioni locali.

Per quanto non compreso nel Regolamento, valgono le disposizioni contenute nel T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e nelle altre normative emanate dallo Stato e dalla Regione sulle specifiche materie.

Le norme delle leggi statali e regionali che verranno emanate sulle materie oggetto del presente Regolamento, comportano implicita modifica di quanto in esso contenuto, senza bisogno di particolare recepimento .

Art. 2 Competenze in materia di igiene e sanità pubblica

Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente attribuite allo Stato, alla Regione e alla Provincia sono esercitate dai Comuni singoli ed associati tramite il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. Inoltre:

- a) i provvedimenti derivanti da poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione nella materia sono di competenza del Sindaco, il quale si avvale dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale per l'attività istruttoria;
- b) per le ordinanze di carattere contingibile e urgente, il sindaco si avvale direttamente dei presidi Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Regionale.

TITOLO 2 MALATTIE INFETTIVE

Art. 3 Vaccinazioni

Le vaccinazioni obbligatorie vengono praticate secondo le norme stabilite da apposite leggi e Regolamenti.

Con ordinanza del Sindaco, su motivata richiesta del medico responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, possono essere disposti interventi di immunizzazione attiva e passiva a carattere contingente, in relazione a situazioni epidemiologiche locali.

L'Ufficio dello Stato Civile trasmette mensilmente al Servizio dell'Azienda sanitaria Locale territorialmente competente, incaricato dell'esecuzione delle vaccinazioni, i dati anagrafici di ogni nato. Lo stesso Ufficio trasmette parimenti ogni mese, al Servizio, l'elenco corredato dalle generalità, degli immigrati, degli emigrati e dei deceduti di età inferiore ai 15 anni.

Per le categorie obbligate ai sensi di Leggi nazionali o Regionali, o esposte, vigono le vigenti norme in materia di Igiene del Lavoro.

Art. 4 Denuncia dei casi di malattie infettive

Le denunce di malattie infettive prescritte dall'art. 254 T.U.LL.SS. e successive modifiche ed integrazioni devono essere fatte prevenire secondo le modalità e procedure stabilite dall'Autorità Regionale tempestivamente al Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Regionale nel cui territorio si è manifestata la malattia per gli adempimenti profilattici di competenza. Qualora successivamente all'inoltro della denuncia intervenga una modificazione della diagnosi, questa andrà tempestivamente segnalata al servizio stesso.

Art. 5 Provvedimenti e misure di vigilanza igienico-sanitaria

Il medico che osserva un caso di malattia infettiva accertata o sospetta, deve provvedere alla adozione delle misure previste dalla circolare ministeriale 56/75 e sue successive modifiche ed ogni altra misura necessaria.

Art. 6 Disinfezione ambientale

La disinfezione ove prescritta, ovvero ritenuta necessaria dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ad integrazione dei normali processi di sanificazione, è obbligatoria.

Ogniquale sia ritenuto necessario da parte del Servizio di Igiene Pubblica, viene eseguita la disinfezione straordinaria di Istituti di cura e ricovero pubblici e privati, alberghi, locande, teatri, cinema, mezzi pubblici di trasporto ed in genere di tutti gli ambienti di uso collettivo.

Art. 7 Vendita e affitto di abiti e accessori usati

E' vietata la vendita e l'affitto di abiti, costumi ed effetti di uso personale, di qualunque genere, usati, senza che essi siano stati sottoposti a procedimento di disinfezione e disinfestazione secondo le modalità stabilite dalla Autorità sanitaria e con spesa a carico dell'interessato.

Sono esenti dai trattamenti di bonifica e dalla disinfezione gli abiti che siano sottoposti a lavatura a secco, mediante trattamento con solventi clorurati o altri prodotti equivalenti e successiva essiccazione a caldo.

TITOLO 3
DISCIPLINA AMBIENTALE E
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art 8 Scarichi provenienti da insediamenti produttivi

Per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi si intendono quelli provenienti da insediamenti o complessi produttivi come definiti nel Decreto Legislativo n. 155/99.

Sono considerati inoltre insediamenti produttivi le imprese agricole che non rientrano tra gli insediamenti civili come definiti nella deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8 maggio 1980.

Art. 9 Autorizzazioni

La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, è stabilita dal Decreto Legislativo n. 155/99 e successive integrazioni e modificazioni.

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati dall'Autorità competente al controllo a seconda del tipo e del recapito finale.

Art. 10 Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sugli scarichi sono compito del Dipartimento Provinciale dell'Agenzia per la Protezione Ambientale (ARPA) competente per territorio.

Art. 11 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE, DEGLI SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI

Per la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, degli scarichi civili e produttivi, nonché per la qualità dei corpi idrici insistenti sul territorio comunale si rimanda a quanto disposto dal D.L.vo n. 152/99 e dai provvedimenti nazionali e regionali ad esso collegati.

Art. 12 DISCIPLINA DELLO SPANDIMENTO SU TERRENO DI LIQUAMI E DI DEIEZIONI ANIMALI DERIVANTI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI - Premesse generali

1. Lo spandimento di liquame e di letame sul suolo adibito ad uso agricolo è consentito solo ai fini di una corretta pratica agronomica intesa alla fertilizzazione e all'ammendamento del terreno stesso, e sempre che non vi sia la presenza di sostanze tossiche o nocive.

2. Come suolo adibito ad uso agricolo si intende qualsiasi superficie la cui produzione vegetale è direttamente od indirettamente, utilizzata per l'alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale o comunque è soggetta di commercio; si intende altresì qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto pratica agricola, di silvicoltura o di creazione o mantenimento del verde.

3. Le presenti disposizioni valgono anche per lo spandimento di pollina, ancorché soggetta alle disposizioni normative relative ai fertilizzanti.

Art. 13 Procedure, vincoli e divieti.

1. Ferme restando le procedure autorizzative ed amministrative relative allo spandimento di liquami zootecnici su terreno agricolo, i vincoli ed i divieti, nonché le limitazioni d'uso sanciti dalla DGR 48-12028 del 30.12.1991 trovano applicazione anche per lo spandimento su terreno agricolo di letame.
2. Inoltre le operazioni di spandimento dovranno essere sospese e potranno essere vietate ogni qualvolta si registri:
 - un deterioramento delle caratteristiche dell'acqua prelevata ad uso idricopotabile dalle falde sotterranee;
 - la sussistenza di odori molesti interessanti insediamenti abitativi.
3. Le operazioni di trasporto e spandimento dovranno avvenire con l'ausilio di mezzi idonei, e con metodi tali da impedire l'imbrattamento di aree e strade pubbliche o private ad uso pubblico, nonché la diffusione di odori molesti e di insetti.
4. Sono comunque vietati gli scarichi puntuali di liquami zootecnici e di colaticci derivanti da concimaie.
5. Sono inoltre vietate le operazioni di spandimento di liquami o letami prodotti da allevamenti interessati da patologie infettivo-diffusive trasmissibili per contatto o per via oro-fecale, se non previa igienizzazione del materiale ed adeguato tempo di stoccaggio.

Art. 14 Disciplina delle concimaie e di altri depositi temporanei di liquami

1. Gli allevamenti zootecnici, sia con lettiera che senza, devono essere dotati di idoneo deposito temporaneo di liquami e/o letami.
2. Tale deposito temporaneo, per quanto riguarda i liquami, deve essere convenientemente dimensionato in ragione del tempo di stazionamento minimo previsto (per stoccaggi senza trattamento almeno 4 mesi) e dell'entità di liquami prodotti da ciascuna tipologia di capi, secondo la seguente tabella:

Peso (Kg/capo)	Liquami (mc/anno)
Bovini 100	6.5
300	18.5
500	22.2
Suini 25	1.9
70/100	5.4
150	11.5
Ovaiole 1.8	0.04
Tacchini 6.8	0.12

3. Per quanto riguarda i letami, la tipologia di lettiera e la modalità di conduzione (frequenza di spandimento, frequenza ed entità di rinnovo della lettiera) costituiscono i parametri di valutazione per il dimensionamento del deposito temporaneo, in relazione al carico massimo previsto da stoccarsi.
4. I depositi temporanei devono avere pavimentazione impermeabile, così come le quattro pareti; è ammessa l'assenza di una o più pareti quando la modalità di costruzione sia tale da assicurare la detenzione dei volumi desiderati di materiale senza dispersioni esterne. In caso di detenzione di liquame non trattato il deposito deve essere suddiviso in almeno 4 sezioni, ai fini di una turnazione che consenta la maturazione del liquame.
5. Dalla posizione più declive del deposito di letame deve dipartirsi una condotta di troppo pieno che veicoli il colaticcio verso apposito pozzetto impermeabile a tenuta; il colaticcio così raccolto sarà reimmesso sulla massa di residui detenuta manualmente o mediante pompaggio.

6. In nessun caso potrà aversi contaminazione del suolo circostante o la formazione di scarico puntuale.

7. Il deposito temporaneo dovrà essere riparato dalle precipitazioni atmosferiche, anche mediante il ricorso a teli impermeabili asportabili all'occorrenza, sia per minimizzare la produzione di colaticcio che per ridurre la proliferazione di insetti ed incrementare la temperatura della massa.

8. I depositi temporanei devono distare almeno 25 metri dall'insediamento del titolare ed almeno 100 metri da altri insediamenti abitativi.

9. Ai fini del presente regolamento, non costituiscono deposito temporaneo di letami:

- gli accumuli derivanti dal loro deposito su terreno agricolo, quando lo spandimento venga eseguito entro le successive 48 ore, salvo cause di forza maggiore, e che gli eventuali liquami siano già stabilizzati;

- gli accumuli derivanti dalla loro giacenza presso orti e giardini privati, al fine del loro successivo utilizzo, a condizione che sotto e sopra il cumulo siano posizionati teli impermeabili in plastica, che gli accumuli distino almeno 20 metri da altre abitazioni, e che in caso trattasi di liquami gli stessi siano già stabilizzati all'origine.

Art. 15 ACQUA POTABILE

Per la disciplina relativa alla qualità delle acque ad uso potabile in uso sul territorio comunale si rimanda a quanto disposto dal D.L.vo n. 152/99, dal D.P.R. 236/88 e dal Decreto Legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001, nonché ai provvedimenti nazionali e regionali ad essi collegati ed al testo del Regolamento Comunale relativo.

Art. 16 INQUINAMENTO DELL'ARIA - Ambito della disciplina

Sono sottoposti alle norme del presente Regolamento: gli impianti termici a funzionamento continuo e discontinuo, alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi; i mezzi motorizzati, gli stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e qualsiasi attività che possa dar luogo ad emissioni di qualunque tipo che, oltre ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria, possono costituire pregiudizio per la salute, danno per i beni pubblici o privati, per le colture agricole, per la flora e la fauna in genere.

Art. 17 Impianti termici civili

Gli impianti termici civili e di imprese industriali, artigianali e commerciali, con esercizio continuo od occasionale, sono sottoposti a vigilanza sanitaria e devono essere conformi alle norme sulla sicurezza degli impianti e rispettare le disposizioni dei punti che seguono. Tutti gli impianti termici devono essere realizzati in locali igienicamente idonei ad uso esclusivo.

Art. 18 Focolari

Qualora un focolare sia condotto in modo da dar luogo a produzione di gas, vapori o polveri che possono generare molestia o costituire pericolo, il Sindaco su istruttoria tecnica del Servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L. prescrive l'adozione di apparecchi idonei ad assicurare una perfetta combustione.

Il Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., può proibire l'impiego di combustibili non adatti al tipo di focolare e che comunque possono essere causa di insalubrità e di molestia.

Art. 19 Deficienze strutturali degli impianti

Quando risulti che il cattivo funzionamento di un impianto dipende da sue deficienze strutturali, su istruttoria tecnica del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. , il Sindaco prescrive di porvi riparo assegnando un termine di tempo per l'esecuzione delle opere necessarie.

Art. 20 Caratteristiche dei camini

Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno 1 metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Per distanze superiori valgono le prescrizioni dell'art. 6 comma 17, del DPR 22 dicembre 1970, n. 1391.

Per i camini inseriti o inglobati nell'edificio non può essere imposta un'altezza sporgente dal tetto o dalla copertura superiore ai 5 metri.

I camini con struttura indipendente o collegati a centrali termiche consistenti edificio indipendente o ad esso tecnicamente riconducibile non sono soggetti alla limitazione d'altezza di cui al precedente comma.

Art. 21 Innalzamento dei camini

Qualora l'altezza del camino degli impianti in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in riferimento agli ostacoli ed abitazioni circostanti, sia tale da creare molestia o pericolo per la salute a causa degli inquinanti emessi, il Servizio di Igiene Pubblica prescrive l'opportuno innalzamento, salvo ed impregiudicato l'esame della modifica sotto il profilo urbanistico di competenza del Sindaco.

Qualora ciò non sia possibile o sia possibile solo parzialmente, il Sindaco prescrive l'uso di combustibili compatibili con l'altezza raggiungibile.

Art. 22 Ordinanze contingibili ed urgenti

In relazione alla gravità degli inconvenienti riscontrati, il Sindaco può vietare l'accensione del focolare nel periodo di tempo intercorrente fra l'ingiunzione e l'ultimazione dei lavori atti ad eliminare gli inconvenienti stessi con ordinanza contingibile ed urgente.

Art. 23 Altre attività

L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri o emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danni a beni pubblici o privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo o la molestia.

L'autorità comunale competente, su istruttoria tecnica del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L., dispone i provvedimenti necessari per rimuovere ogni causa di insalubrità (art 217, T.U. LL.SS.).

Art. 24 Camini di impianti termici

I camini di impianti termici, opportunamente coibentati, o di altri cicli industriali devono avere un'altezza sufficiente per evitare l'insorgere di molestia diretta ed assicurare un'idonea dispersione e diluizione degli inquinanti emessi anche a valle degli impianti di abbattimento.

L'altezza comunque è determinata in relazione alla qualità e quantità degli inquinanti emessi, alla situazione orografica e meteorologica della zona, al contesto urbanistico e ad altri fattori influenti.

Art. 25 Impianti di abbattimento

Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo il ciclo a umido devono rispettare la normativa vigente in materia di scarichi industriali.

Gli impianti di abbattimento di nuova installazione non possono essere messi in esercizio ed autorizzati fino a che gli scarichi liquidi non siano conformi alle norme vigenti.

L'inosservanza di tale prescrizione comporta la fermata del relativo impianto tecnologico, stabilito con relativo provvedimento da parte del Servizio di Igiene Pubblica.

Gli scarichi liquidi degli impianti di abbattimento, esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non conformi alle norme vigenti, devono essere adeguati alle stesse nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Art. 26 Sistemi di lavaggio e pulizia

Gli stabilimenti il cui ciclo tecnologico preveda manipolazione, trasformazione, deposito, ecc. di materiale polverulento o tale da originare polveri, devono avere i piazzali e le strade asfaltati e corredati di sistemi di lavaggio o mezzi di pulizia almeno giornaliera, al fine di evitare l'accumulo ed il sollevamento di polvere.

Art. 27 Divieto di combustione all'aperto

E' la combustione all'aperto di materiale vario, compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere.

Art. 28 Veicoli con motore diesel

I veicoli con motore diesel non devono produrre emanazioni inquinanti oltre i limiti fissati dal D.P.R. 323/71 e successive modificazioni.

Per gli altri veicoli a motore si applicano le disposizioni contenute nella vigente legislazione nazionale.

Art. 29 Impianti a gas di uso domestico

Gli impianti a gas di uso domestico devono essere installati secondo le norme C.I.G. e devono rispettare i seguenti parametri:

- a) il percorso orizzontale del condotto di scarico deve essere il più breve possibile, presentare un minimo di curve le quali devono essere a largo raggio e con angolatura non inferiore a 90 gradi;
- b) il diametro del condotto non deve essere in alcun punto inferiore al diametro dell'attacco di scarico dell'apparecchio.
- c) sopra l'interruttore di tiraggio o sopra il foro della cappa il tratto verticale deve essere di lunghezza non inferiore a tre diametri;
- d) il tratto esterno deve essere verticale e la differenza di quota tra lo sbocco esterno e la base della cappa o dell'interruttore di tiraggio deve essere almeno di 1 metro e mezzo;
- e) lo sbocco dei prodotti della combustione deve distare almeno due metri da qualsiasi oggetto sporgente dal filo del muro esterno.

Art. 30 Attività sottoposte a vigilanza

E' sottoposto alla vigilanza sanitaria l'esercizio di stabilimenti, officine, laboratori artigianali, cantieri ed ogni altro luogo ove si svolgano attività di produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento di materiali organici ed inorganici, commercio, attività appartenenti al settore

direzionale e terziario e in tutti i casi in cui sia previsto l'uso di sostanze di qualunque specie indipendentemente dal numero dei lavoratori addetti.

Art. 31 Specificazione

Sono altresì oggetto di vigilanza sanitaria:

- gli istituti di istruzione e formazione professionale che includano nei loro programmi attività a carattere industriale, artigianale, sanitario e commerciale;
- le attività che implicano l'uso continuo e subcontinuo di videoterminali ed esposizione ad agenti fisici non tutelati da leggi dello Stato;
- le attività a domicilio come definite all'art. d1 della legge 877 del 18 dicembre 1973;
- le attività agricole e zootecniche come definite dall'art. 49 del 10 marzo 1956, n. 303.

Art. 32 PROGETTAZIONE - Nuovi insediamenti, ristrutturazioni, ampliamenti

Chi intenda avviare nuovi insediamenti produttivi o ristrutturare e/o ampliare gli esistenti dovrà presentare allo Sportello Unico per le attività produttive, in un numero sufficiente di copie, la documentazione completa ed esaustiva relativa all'attività che intende attivare, allegando tutta la documentazione necessaria ad un completo e globale esame della pratica. In particolare, si ricordano i seguenti documenti e/o elaborati:

- a) planimetria in scala 1:100 specificante le destinazioni d'uso dei locali, la disposizione dei macchinari e degli impianti, attrezzature, locali, eventuale presenza di fonti di surriscaldamento o refrigerazione, ecc.;
- b) relazione sui parametri incidenti sul microclima (superficie aero-illuminante o refrigerazione, ecc.);
- c) relazione tecnica sul ciclo produttivo specificante le materie prime lavorate, le sostanze od i prodotti ausiliari, i prodotti finiti, i passaggi di lavorazione, le temperature di utilizzo ed ogni altra notizia necessaria alla comprensione dei cicli lavorativi;
- d) relazione sui prevedibili fattori di nocività e sui relativi interventi di prevenzione che si intendono attuare per la sicurezza e l'igiene degli ambienti di vita e di lavoro;
- e) dichiarazione sull'eventuale inserimento dell'insediamento produttivo nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 T.U. LL.SS. e successive modificazioni;
- f) relazione sulle emissioni in atmosfera;
- g) relazione sugli scarichi;
- h) relazione sulla produzione di rifiuti.

Le specifiche riportate sono considerate di base e perciò comunque indispensabili per una corretta valutazione del caso. Considerata l'importanza dell'integrazione con altri Servizi e la necessità di evitare inutili duplicazioni di prestazioni e documentazioni verranno preferibilmente usate planimetrie, sezioni, ecc., già usate dagli uffici tecnici comunali nell'iter della stessa pratica edilizia e le schede di notifica ed autonotifica di insediamento di attività produttiva eventualmente attivate a livello regionale.

Art. 33 Trasmissione della pratica

Lo Sportello Unico per le attività produttive, una volta istruita la pratica, sottoporrà la documentazione a tutti i Servizi ed Enti interessati secondo le modalità espresse dalla Legge istitutiva e dal Protocollo di Intesa sottoscritto dagli stessi.

Art. 34 Richiesta abitabilità/agibilità/usabilità

Ad ultimazione dei lavori dovrà essere richiesto dal legale rappresentante dell'azienda il certificato

di agibilità previsto dalla vigente normativa in materia edilizia oppure per i casi previsti il collaudo previsto dal protocollo di intesa per lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ed ogni altro provvedimento autorizzativo necessario e previsto da vigenti normative.

Art. 35 Comunicazione parere ex art. 48, D.P.R. 303/56

Per quelle aziende che occupino più di tre operai in lavorazioni industriali, la presentazione della documentazione di cui all'art. 32 varrà quale notifica ai sensi dell'art.48 del D.P.R. 303/56. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente comunicherà entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione all'azienda il relativo parere.

Art. 36 Inizio attività

Le lavorazioni non potranno iniziare prima della concessione e dell'acquisizione di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti per il caso dalla normativa vigente.

Art. 37 Termocoibentazione, protezione dall'umidità

I locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità. I locali di lavoro devono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da assicurare il rispetto dei limiti di termocoibentazione, previsti per le civili abitazioni in ogni punto dell'edificio per qualsiasi tipo di lavorazione che si svolga.

Art. 38 Sistemazione aree esterne

L'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata, dovrà essere realizzato lungo tutto il perimetro dell'edificio un marciapiede impermeabile di larghezza minima di cm. 70. Se nell'area si prevedono depositi di materiali il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti. Dovranno inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme previste dalla vigente legislazione in materia, idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio, dotati di disoleatori.

Art. 39 Isolamento pavimenti

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità all'interno delle unità produttive. Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà realizzato idoneo vespaio, regolarmente aerato, di altezza non inferiore a cm 30. Per motivate esigenze tecniche e produttive, su parere del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, si potrà derogare dall'obbligo del vespaio, che, in questo caso, potrà essere sostituito da altri idonei mezzi tecnici o costruttivi di protezione dall'umidità. Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale impermeabile e resistente, in superficie unita, raccordata alle pareti con spigoli arrotondati in caso di particolari lavorazioni, come ad esempio nei laboratori di produzione re trasformazione di sostanze destinate all'alimentazione umana, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità.

Art. 39 Caratteristiche dei locali di lavoro

I locali destinati ad attività produttive come definite alle Norme Generali ed i locali accessori, dovranno rispondere alle caratteristiche previste dal Titolo II del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e dal Titolo II del D.P.R. 27 aprile 1955, n.547, così come modificati dal D.L.vo 626/94 e successive

modifiche ed integrazioni.

Art. 40 Deroga sulle altezze

Quelle parti, aree o locali a carattere logistico, presenti nelle aziende, ossia i locali adibiti ad ufficio, mensa, refettorio, camera di medicazione, nonché i locali adibiti ad attività commerciali, direzionali ed appartenenti al settore terziario sono da considerarsi assimilabili, per i requisiti di altezza, a quanto previsto per i locali di abitazione e, pertanto, in applicazione del D.M. 7 luglio 1975, dovranno presentare una altezza interna non inferiore a m. 2,70, riducibile a m. 2,40 per bagni, spogliatoi, ripostigli, depositi, archivi ed ogni altro ambiente accessorio o tecnico nel quale non sia prevista una presenza di persone continuativa.

Sono fatte salve le deroghe e le procedure relative previste dall'art. 6 del D.P.R. 303/56.

Art. 41 Superficie aero-illuminante

La superficie aero - illuminante dei locali destinati ad attività produttiva ed i locali accessori non dovrà essere inferiore ad un decimo della superficie del pavimento. Per gli uffici ed i locali ad uso direzionale e terziario tale rapporto dovrà essere di un ottavo. Per servizi igienici, bagni, docce, spogliatoi, antibagni, locali lavabo sarà ammessa l'aerazione meccanica mediante impianti di aspirazione capaci di almeno dieci ricambi orari e l'illuminazione artificiale. I locali adibiti ad archivio e deposito senza presenza continuativa di persone potranno essere privi, fatte salve le norme di sicurezza e prevenzione incendi, di aerazione ed illuminazione naturali. In caso di particolari lavorazioni ed esigenze produttive e in tutti i casi di locali ad uso ufficio, attività commerciale, direzionale e terziario potranno essere ammessi impianti di aerazione artificiale e/o condizionamento ed impianti di illuminazione artificiale, i cui requisiti dovranno essere conformi al raggiungimento di idonee condizioni microclimatiche in relazione a: affollamento e dimensione dell'ambiente e tipo di lavorazione. Il progetto dei predetti impianti, corredato di relazione prestazionale dovrà essere sottoposto, caso per caso, al Dipartimento di Prevenzione, competente territorialmente, per l'approvazione ed il parere.

Art. 42 Trasporto interno

Negli ambienti di lavoro non devono essere previsti sistemi di trasporto interno che utilizzino motori a scoppio. Può essere prevista un'area per le operazioni di carico-scarico di automezzi a condizione che siano stati predisposti adeguati sistemi di aspirazione ed allontanamento dei gas di scarico dei motori.

Art. 43 Dotazione di servizi igienici

I servizi igienici devono essere interni all'edificio dove si svolge l'attività, accessibili dall'interno ed in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a 3, sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno dotato di lavabo. L'antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio, purché dotato di impianto di aspirazione meccanica capace di almeno dieci ricambi orari. Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di tre, si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno e locali spogliatoio di dimensioni pari ad almeno un metro quadrato per ogni addetto contemporaneamente presente, distinti per sesso. La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno da 10 a 30 addetti, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoio per sesso di superficie pari ad almeno un metro quadrato per addetto contemporaneamente presente; per ogni addetto successivo ai primi trenta, si

dovrà provvedere un'ulteriore dotazione di servizi igienici in misura di uno ogni frazione di trenta. Il numero totale dei gabinetti può essere ridotto a 2/3 qualora vengano previsti un adeguato numero di orinatoi. I vasi dovranno essere preferibilmente del tipo alla turca.

Art. 44 Caratteristiche dei servizi igienici

Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq. 1, 5; l'antibagno, che dovrà essere separato dal vano latrina a tutta altezza, dovrà presentare superficie minima di mq. 1; laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l'antibagno come spogliatoio la superficie minima di esso non potrà essere inferiore a mq. 5. I gabinetti devono essere suddivisi per sesso; devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di aero-illuminazione naturale diretta anche per l'antibagno usato per spogliatoio. E' tuttavia ammessa, secondo quanto sopra disposto, la ventilazione forzata con impianto capace di almeno dieci ricambi orari. I pavimenti dei vani servizi ed anti servizi dovranno essere dotati da una piletta di scarico sifonata. Le pareti dei servizi igienici (latrina-antilatrino) devono essere piastrellati fino ad un'altezza di m.2; la rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale, qualora la particolare lavorazione lo richieda. I servizi igienici potranno comunicare con gli spogliatoi solamente se separati a tutta altezza da questi e se dotati di adeguata aero-illuminazione.

Art. 45 Spogliatoi

Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di mq. 5 e comunque non meno di 1 mq. per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento. Devono essere dotati di aerazione naturale diretta oppure di impianto di aerazione meccanica capace di almeno dieci ricambi orari.

Art. 46 Caratteristiche spogliatoi

Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolati, devono prevedersi lavatoi e punti per l'erogazione di acqua potabile nel rispetto degli indici di cui al D.P.R. 303/56; quando si effettuino lavorazioni insudicianti dovrà essere prevista almeno una doccia con antibagno in relazione a dieci utilizzatori potenziali contemporanei e spazio adeguato per appositi armadietti a doppio comparto per ogni lavoratore.

Art. 47 Mense e refettori

Fermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di lavoro, per le caratteristiche delle mense e dei refettori si fa rimando alla normativa prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande. Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di mq. 1 per persona e l'uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.

Art. 48 Distributori automatici di alimenti

Nell'ambiente di lavoro ove avvengono lavorazioni con emissioni di polveri e/o gas e/o vapori o che risultano particolarmente insudicianti non sono ammessi distributori automatici di alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente attrezzati.

Art. 49 Locali sotterranei e semi-sotterranei

I locali sotterranei e semi-sotterranei, fatti salvi i disposti di cui all'art. 8 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, per essere adibiti a qualunque tipo di attività produttiva dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 132 della parte edilizia del presente Regolamento. Restano comunque vietate in detti locali le lavorazioni che diano luogo ad esalazioni nocive.

Art. 50 Laboratori in civili abitazioni

Nei laboratori installati all'interno di stabili destinati prevalentemente a civile abitazione, qualsiasi operazione che possa provocare lo sviluppo di esalazioni comunque moleste, deve essere praticata in modo che le stesse siano captate nel punto di produzione ed esalate all'esterno in modo da non determinare in nessuna condizione d'uso fastidio o molestia al vicinato. Tutte le fonti di rumorosità devono essere isolate e le strutture dell'edificio devono comunque assicurare un potere di fonoisolamento conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in tema di isolamento acustico passivo degli edifici.

Art. 51 Possibilità di deroghe

Nelle aziende esistenti dove non venissero rispettate le disposizioni sopraelencate potranno essere autorizzate dal Sindaco sentito il parere del medico responsabile del Servizio di Igiene Pubblica soluzioni alternative, idonee alla tutela dei lavoratori e del vicinato, previa la dimostrazione dell'impossibilità tecnico-funzionale e/o strutturale delle norme sopramenzionate.

Art. 52 ATTIVITÀ PRODUTTIVE A DOMICILIO - Caratteristiche dei locali

I locali nei quali è svolto lavoro a domicilio, come definito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, anche se costituiscono parte integrante dell'abitazione del lavoratore a domicilio, devono:

- a) rispondere a tutte le caratteristiche prescritte dal vigente regolamento per i locali ad uso produttivo, non essere usati per cucina o camera da letto, ed in genere per prepararvi cibi e/o dormirvi quando le caratteristiche delle materie da usare o per le particolarità delle lavorazioni da svolgere, possa a giudizio dei Servizi dell'A.S.L. competente per territorio, derivarne anche indirettamente molestia o nocimento alle persone.
- b) avere pavimenti ben connessi che possano essere frequentemente e completamente puliti, in modo che non possano accumularvisi polveri o scarti di lavorazione.

Art. 53 Lavorazioni non ammesse

Nei locali anzidetti non potranno comunque essere svolte lavorazioni che possano essere causa di molestia agli occupanti od ai vicini sotto forma, ad esempio, di rumore o vibrazioni, odori sgradevoli, esalazioni tossiche, qualsiasi sia la loro concentrazione; liberazione di pulviscolo di qualsiasi natura in quantità molesta; infestazioni parassitarie quali possono determinarsi a seguito di lavorazioni di piume o peli non sterilizzati; irradiazione termica localizzata su pareti divisorie, irradiazioni ottiche irritanti quali raggi ultravioletti; oppure lavorazioni che possano presentare pericolo di incendio o di scoppio. Del pari gli attrezzi, gli utensili, le macchine di cui dispone il lavoratore a domicilio, devono essere sempre in condizioni di perfetta manutenzione al fine di evitare pericoli per lo stesso lavoratore o per i suoi familiari. In ogni caso, su proposta del medico responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e di regola con l'indicazione delle opportune soluzioni tecniche, l'Autorità comunale competente potrà adottare provvedimenti specificatamente tesi a rimuovere le cause di molestia o di pericolo e, se il caso, a evitare la continuazione del lavoro a domicilio.

Art. 54 INQUINAMENTO ACUSTICO - Generalità

Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative in materia, la zonizzazione del territorio comunale costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 55 Deroghe per attività temporanee

1. Le procedure di deroga per attività temporanee sono possibili nei seguenti casi:

- attività di cantiere stradale ed edile ;
- manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico secondo i criteri e le procedure stabiliti dalla Regione.

2. Sono escluse dalla possibilità di deroga le attività di riproduzione musicale, musica dal vivo e discoteca, esercitate anche temporaneamente, da esercenti attività economiche o pubblici esercizi nell'ambito di tale attività.

3. Le deroghe sono assentite dal Sindaco, sentito il Servizio tecnico competente in materia, avuto riguardo alle caratteristiche geografiche dei luoghi, alla presenza di insediamenti abitativi e non abitativi a forte sensibilità (scuole, ospedali, case di cura, case di riposo, aree residenziali), alla densità abitativa dei luoghi, alle caratteristiche di emissione della sorgente.

Art. 56 Attività produttive ed economiche

1. Le immissioni in ambienti abitativi o soggetti al soggiorno di persone devono rispettare i limiti, intesi come limiti non derogabili, indicati dal DPCM 1.3.1991, così come eventualmente modificati da future normative tecniche. Tale disposizione non si applica nei casi in cui:

- l'ambiente abitativo è connesso ad un insediamento produttivo, in area prevalentemente industriale, ed è utilizzato dal titolare o dagli addetti alla custodia dell'attività;
- il soggiorno di persone sia in locali pertinenti all'attività (uffici);
- l'attività sia esplicitamente esclusa dall'applicazione delle vigenti normative.

2. Le immissioni in area esterna devono essere valutate in funzione della vigente classificazione del territorio comunale e della previsione di classificazione futura, sulla base delle indicazioni di PRGC. (Solo per esse trova applicazione il regime transitorio per l'adeguamento sancito dalla Legge 417/995.)

3. Le attività nelle quali in via presuntiva o a seguito di valutazioni strumentali l'esposizione interna a rumore sia superiore a 90 dB(A) sono definite come "attività rumorose". Nelle aree del territorio comunale per le quali non possa essere effettuata la classificazione come aree esclusivamente o prevalentemente produttive, tali attività sono soggette a limitazione d'orario (attivazione dalle 8 alle 12,30 e dalle 14 alle 19). E' fatta salva la possibilità di deroga, nei limiti dell'orario richiesto e sentito il Servizio competente, quando l'esercente dimostri che l'impatto acustico sia nei limiti di cui al 1° e 2° comma.

4. Nel caso che le attività di cui al 3° comma siano preesistenti, fanno testo le limitazioni d'orario che il Comune abbia precedentemente imposto in sede di licenza, ove effettivamente sussistenti.

5. Le immissioni di vibrazioni non devono comunque essere avvertibili in ambienti in cui soggiornano persone.

Art. 57 Attività esplosive e postazioni di tiro

1. Le attività caratterizzate da fenomeni esplosivi (cave, campi di esercitazione militare), devono essere esercitate in modo tale che le esplosioni avvengano esclusivamente in ore diurne, dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18, con preavviso alla popolazione.

2. Le attività devono essere interrotte quando la postazione esplosiva interessi con forti vibrazioni

centri abitati e strutture architettoniche tutelate, o comportamenti anomali di funzionamento di sistemi di sicurezza in impianti industriali e di trasporti funiviari.

3. Devono essere inoltre interrotte nelle attività di cava in montagna, allorché si abbia suscettibilità di valanghe o slavine nella valle interessata.

4. Gli impianti di tiro con armi da fuoco devono essere realizzati a congrua distanza da insediamenti abitativi, ed essere eserciti esclusivamente in ore diurne, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

5. È fatto divieto di utilizzare in centro abitato armi da fuoco, anche caricate a salve, e petardi o altri fuochi artificiali esplodenti, al di fuori delle manifestazioni autorizzate dal Sindaco e soggette a procedure di deroga.

Art. 58 Giocattoli, sale giochi.

1. È fatto divieto di vendita e di utilizzo nel territorio comunale di giocattoli aventi potenza sonora superiore a 90 dB(A).

2. È fatto divieto nelle sale giochi di determinare esposizioni al pubblico frequentante superiori ai 85 dB(A). In caso di superamento di tali soglie, la licenza potrà essere soggetta a provvedimenti di sospensione o revoca.

Art. 59 Attività musicali

1. I locali pubblici nei quali si svolgano o si intendano svolgere attività musicali dal vivo, o riproduzione di brani musicali, sia come ascolto che a fini di discoteca o di karaoke, con l'esclusione di cinema e teatri, devono chiedere apposita licenza all'Autorità comunale competente.

2. Nell'istanza deve essere presentata idonea documentazione tecnica in ordine a:

- giorni e orari di apertura e modalità di esercizio dell'attività;
- caratteristiche tecniche del sistema di riproduzione ed amplificazione, nonché delle casse acustiche, ripartite per le diverse fasce di frequenza;
- corrispondenza della potenza sonora ai diversi livelli potenziometrici;
- disposizione delle casse e relativi orientamenti e modalità di posizionamento;
- sistemi di insonorizzazione e di controllo elettronico alla fonte della sorgente sonora, e loro caratteristiche tecniche;
- valutazione di impatto acustico sui locali soprastanti o vicini, adibiti al soggiorno di persone anche in relazione all'apertura di infissi del locale ed alla movimentazione degli utenti in adiacenza del locale.

3. La licenza sarà concessa, con eventuali prescrizioni, solo se è dimostrata una condizione di non superamento dei limiti di emissione ed immissione stabiliti dal DPCM 1.3.1991, così come modificati dalle normative tecniche successivamente emanate. In ogni caso nei locali eserciti all'interno del centro abitato è obbligatorio che:

- non siano installati subwoofer;
- non vi siano comunicazioni con il vano scala;
- non vi siano trasmissioni acustiche e di vibrazioni per via solida;
- non siano superati i 95 dB(A) di pressione sonora a livello della pista da ballo.

4. Fermi restando i vincoli relativi alle emissioni ed alle immissioni in altri ambienti, e alle soluzioni tecniche per il loro contenimento, è fatto divieto nelle discoteche e sale da ballo di determinare esposizioni al pubblico frequentante superiori a 85 dB(A), incrementati a 95 dB(A) in corrispondenza delle piste, a metri 1,5 in altezza dal piano del pavimento. A tal fine è obbligatoria la messa in funzione di appositi apparecchi limitatori dell'amplificazione a mezzo di segnali ricevuti da microfoni.

5. In deroga ai vigenti strumenti urbanistici, la licenza potrà essere concessa anche in area industriale.

6. Per gli insediamenti esistenti che non soddisfano i valori limite di immissione ed emissione, l'Autorità comunale, su proposta dei Servizi tecnici competenti e dell'A.R.P.A., emana provvedimento ordinativo in ordine all'adeguamento e/o dispone per la rilocalizzazione dell'attività.

Art. 60 Circolazione stradale

1. E' fatto divieto di usare dispositivi di segnalazione acustica, salvo casi di necessità, o di utilizzare il veicolo in maniera impropria, o di modificare dispositivi di silenziamento, in maniera tale da ingenerare un peggioramento della qualità acustica ambientale. La disposizione si applica anche ai mezzi di emergenza, di soccorso e di vigilanza, quando non impegnati in operazioni.

2. E' fatto divieto di utilizzare dispositivi di riproduzione musicale a forte volume e di installare comunque in autoveicoli sistemi di amplificazione che eccedano i 100 W complessivi.

3. Nelle strade urbane con profilo a U, nonché nelle aree di parcheggio, anche private, è vietato il preriscaldamento dei mezzi a motore acceso.

4. Nella nuova edificazione le facciate devono essere realizzate con modalità architettoniche e con materiali che minimizzino i fenomeni di riflessione

Art. 61 PESTICIDI, ERBICIDI - Disciplina in ambito agricolo

1. L'utilizzazione dei prodotti pesticidi ed erbicidi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di altre parti del presente regolamento, è libera nelle aree indicate come agricole dal PRGC.

2. E' fatto peraltro obbligo di minimizzare l'utilizzazione dei prodotti di cui sopra e di ottimizzare la modalità di dispersione.

3. E' vietata l'irrorazione di prodotti in aerosol in condizioni di venti superiori a 2 metri/secondo, e comunque in condizioni tali per cui si abbia effetto deriva a carico di fondi non di proprietà. Devono essere rispettate inoltre le prescrizioni di cui alla Circolare Ministero Sanità n. 55 del 19.7.1984.

4. L'utilizzazione di mezzi aerei per la dispersione di taluni pesticidi in particolari ambiti agronomici è consentito, in relazione all'accertata impossibilità di procedere a convenienti trattamenti da terra, solo se espressamente prevista da apposita disciplina regionale emanata ai sensi della vigente normativa nazionale o, in carenza, approvata puntualmente dalla Regione Piemonte.

Art. 62 Disciplina negli altri ambiti comunali

1. L'utilizzazione di prodotti pesticidi ed erbicidi in aree soggette ad uso pubblico e pubblico, in attesa delle disposizioni regionali previste dalla vigente normativa nazionale, è soggetta alle seguenti limitazioni:

- l'intervento deve essere eseguito da terra ad opera di personale specializzato, senza produzione di aerosol;

- i prodotti utilizzati devono essere equivalenti a quelli appartenenti alla Classe IV della precedente normativa;

- l'area deve essere delimitata e contrassegnata per l'intero periodo di carenza, con divieto di accesso al pubblico e ad animali domestici;

- durante l'applicazione non deve esservi vento e gli estranei devono essere tenuti a distanza;

- nei giardini pubblici le aree da trattare devono essere recintate ad hoc;

- nelle aree di pertinenza ad asili e scuole primarie, l'intervento deve essere effettuato nel giorno della settimana più utile a ridurre i rischi di esposizione;

- in nessun caso deve verificarsi l'interessamento di interni.

2. L'utilizzazione di prodotti pesticidi ed erbicidi in aree private è soggetto alle seguenti limitazioni:

- deve essere eseguito da terra e senza formazione di aerosol ad opera di personale esperto e di

maggior età;

- i prodotti utilizzati devono essere equivalenti a quelli appartenenti alla Classe IV della precedente normativa;
- l'area deve essere delimitata e contrassegnata per l'intero periodo di carenza, con blocco dell'accesso ad altri soggetti e ad animali domestici o da cortile;
- durante l'applicazione non deve esservi vento e gli estranei devono essere tenuti a distanza;
- non devono essere interessati dalle ricadute fondi finitimi o aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- non deve esservi penetrazione nei locali interni.

Art. 63 RISAIE

1. La coltivazione del riso è subordinata al rispetto delle procedure e delle norme tecniche ed igienico-sanitarie stabilite dall'apposito Regolamento Provinciale.
2. Le delimitazioni del territorio comunale adottate in virtù del predetto Regolamento, e le relative modifiche, costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 64 INDUSTRIE INSALUBRI E A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE - Finalità

1. Sono fatte salve le disposizioni di legge inerenti le industrie a grande rischio e le relative procedure, nonché la detenzione ed il trasporto di merci e sostanze pericolose o classificate come irritanti, tossiche, nocive, corrosive o infiammabili.
2. Le attività insalubri ai sensi dell'art. 216 TULLSS, nonché le industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi del DPR 175/88 o comunque a rischio per la detenzione ed il trasporto di merci e sostanze pericolose o classificate come irritanti, tossiche, nocive, corrosive o infiammabili, sono soggette alle ulteriori seguenti prescrizioni.

Art. 65 Installazione di impianti o attività

1. In tutti i casi in cui sia prevista l'installazione o l'ampliamento di impianti o attività di cui all'art. 64 del presente Regolamento, ivi compresa la semplice variazione di destinazione d'uso, è necessaria una speciale autorizzazione dell'Autorità comunale competente per l'esercizio rilasciata a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art. 48 della LR 56/77, nel caso non siano state già esperite ai fini del rilascio della concessione edilizia. Laddove l'immobile non sia stato soggetto a concessione edilizia, la predetta autorizzazione all'esercizio deve essere richiesta prima dell'inizio dell'attività.
2. L'autorizzazione potrà essere rilasciata, su conforme parere del Servizio competente, non appena l'istante abbia conseguito ai sensi di legge anche la licenza di agibilità, le autorizzazioni prescritte dalle vigenti normative ambientali ed abbia esperito le procedure di legge relativamente all'igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro e degli impianti.
3. L'autorizzazione è comunque subordinata, nelle nuove realizzazioni o nell'occupazione di immobili precedentemente adibiti ad altri usi, alla compatibilità urbanistica dell'attività e degli impianti, in ragione dell'entità degli stessi, della natura dei rischi e delle cautele introdotte, di cui l'istante è impegnato a fornire preventiva ampia documentazione tecnica.
4. Nell'ambito delle procedure di cui all'art.48 LR 56/77, la valutazione di impatto acustico ex L.447/95 costituisce parte integrante del procedimento.
5. L'autorizzazione deve espressamente fare riferimento alle caratteristiche ed alla potenzialità degli impianti o attività approvati.

TITOLO 4 IGIENE EDILIZIA

Art. 66 Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Ogni richiesta di intervento sul patrimonio edilizio esistente deve essere inoltrata all'Autorità comunale competente completa della documentazione, e nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti e dalle norme del Regolamento Comunale Edilizio. Nel caso di risanamento o ristrutturazione anche parziale di edifici preesistenti, qualora sia dimostrata, previo parere del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'impossibilità di modifica di strutture esistenti e risulti altresì previo parere del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, che le opere progettate apportino comunque migliorie igieniche e risanamento, possono essere consentite dall'Autorità comunale competente soluzioni anche difformi dalle norme del presente Regolamento. In considerazione della particolare tipologia costruttiva di edifici esistenti ubicati nei centri storici e nei Nuclei di Antica Formazione utilizzati a scopi abitativi, è ammesso in fase di ristrutturazione o di variazione di destinazione d'uso, che l'altezza minima dei solai sia limitata a m. 2,40. In ogni caso è vietato adibire ad abitazione locali privi completamente di aperture di aerazione aperte direttamente all'aria libera. Sono esclusi i dispositivi meccanici, ammissibili in sostituzione dell'aerazione naturale solo nei locali adibiti ad attività che non prevedono presenza continuativa di persone, quali: bagni, servizi igienici, disimpegni, corridoi, ripostigli, depositi, lavanderie, stirerie, guardaroba, spogliatoi, locali tecnici, stenditoi, cantine. Per bagni e servizi igienici i mezzi di aspirazione meccanica sono obbligatori e devono avere requisiti stabiliti dai successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 67 Rilascio di autorizzazioni e concessioni

L'Autorità comunale competente provvede al rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, sentita la Commissione edilizia.

Il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica o suo delegato non fa parte della Commissione edilizia. Rilascia il proprio parere obbligatorio ed autonomo previsto dall'art. 220 del T.U.L.L.SS. n. 1265 del 1934 e dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia vigenti, per iscritto.

Il Sindaco provvede in tempo utile a sottoporre al parere del Servizio ASL competente per territorio la documentazione, inviandola in copia, che non verrà restituita. Per le domande di concessione relative ad insediamenti industriali e di attività produttive di qualsiasi natura si fa riferimento alle procedure previste dallo Sportello Unico per le attività produttive.

Chi intenda intraprendere la costruzione di un edificio, qualunque sia l'uso a cui è destinato, oppure procedere a opere di ricostruzione, di sopraelevazione, di ampliamento, di modifica di qualsiasi entità o di variazione di uso, di un edificio preesistente o di parte di esso, deve, prima dell'inizio dei lavori, presentare domanda all'Autorità comunale competente secondo le norme e nelle forme all'uopo fissate dal Regolamento edilizio vigente.

Contestualmente a tale domanda deve essere presentata, qualora occorra, quella per l'autorizzazione agli scarichi liquidi come previsto dal D.L.vo 152/99 e dalla L.R. 13/90 e provvedimenti ad esse collegati.

Oltre a quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale potrà essere richiesta altra documentazione a giudizio del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o suo delegato.

Per insediamenti di particolari caratteristiche comportanti problematiche di impatto ambientale potranno essere richieste indagini sulla entità di detto impatto con particolare riferimento all'acqua, al suolo, al clima, alla flora, alla fauna all'ambiente edificato ivi compreso il patrimonio

architettonico, da effettuarsi a carico del richiedente.

Art. 68 Abitabilità e agibilità

Nessuna costruzione può essere occupata senza autorizzazione d'uso, definita abitabilità-agibilità, rilasciata dall'Autorità comunale competente.

Per il rilascio, i tempi e le procedure relative si applica quanto disposto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia vigenti.

Art. 69 Strumenti urbanistici

Nel rispetto dei disposti dell'art. 20, lettera (f), legge 833/78 e dall'art. 15. L.R. 56/77 e successive modifiche, ogni strumento urbanistico in fase di approvazione viene fatto pervenire al Servizio di Igiene Pubblica per il parere di competenza. Copia degli strumenti urbanistici, corredata dalle rispettive tavole, viene trasmessa a cura del comune al Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.

Art. 70 Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni

E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni di abitabilità e di decoro prescritte dalle leggi e dai Regolamenti Comunali di edilizia e di igiene. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni e adeguamenti nei termini eventualmente fissati dall'Amministrazione Comunale previo rilascio se necessario, di autorizzazione o concessione edilizia.

Art. 71 Dichiarazione di alloggio antigienico

L'alloggio è da ritenersi antigienico quando si presenta privo di servizi igienici ad uso esclusivo oppure privi in tutto o in parte degli elementi sanitari previsti dal D.M. 5 luglio 1975; quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione; quando presenta requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti (inferiore a 2/3 del limite ammissibile); quando risulta privo di qualsiasi fonte di riscaldamento. La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica o dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo le rispettive competenze, previo accertamento tecnico. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento. Un alloggio dichiarato antigienico deve essere soggetto ad opportuni interventi di risanamento atti a rimuovere le cause di anti-igienicità nei modi e nei tempi stabiliti dal Sindaco mediante provvedimento ordinativo su indicazione del Servizio Tecnico e dell'organo competente della ASL, ai quali è demandato il controllo dell'avvenuta esecuzione dei lavori prescritti.

Art. 72 Revoca della abitabilità-agibilità - Dichiarazione di alloggio inabitabile

L'Autorità comunale competente, sentito il parere o su richiesta del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per la presenza di cause di igiene o sicurezza tali da costituire pregiudizio immediato per la salute o l'incolumità degli occupanti. Tra i motivi che determinano la situazione di inabitabilità si segnalano:

- le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- alloggio improprio (soffitta, seminterrato, rustico, box, cantina);
- mancanza di aeroilluminazione;
- totale indisponibilità di servizi igienici e acqua potabile.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato ai sensi dell'art. 222 T.U. LL.SS. con

ordinanza dell'Autorità comunale competente e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova autorizzazione d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

Art. 73 Salubrità dei terreni edificabili

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come depositi di materiali provenienti da demolizioni, di immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire la risalita dell'umidità per capillarità (intercapedine, vespai, strati impermeabili), inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante per mezzo di manti impermeabili o di adeguata intercapedine.

Art. 74 Protezione dall'umidità

Se su terreno da coprire con nuove costruzioni, scorrono corsi d'acqua o vi sono invasi naturali, devono essere previste opere atte a proteggere le fondazioni o altre parti della casa o adottare altri accorgimenti costruttivi mediante i quali è possibile raggiungere il risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall'umidità e dagli allagamenti. Il terreno per essere edificabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche ovvero di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

Art. 75 Distanza e superficie scoperta

Per quanto concerne il rapporto tra superfici coperte e scoperte, la larghezza delle vie, l'arretramento dei fronti dei fabbricati, i distacchi tra edifici contigui, l'altezza massima degli edifici e ogni altra condizione concernente i rapporti tra i fabbricati stessi, è fatto richiamo e rinvio agli strumenti urbanistici per le singole località e zone, approvati ai sensi della legislazione vigente.

Art. 76 Divieto al riuso di materiali

Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani, o comunque non idonei dal punto di vista igienico-sanitario. E' altresì vietato per le colmate l'uso di terra o di altri materiali grossolani di risulta che siano inquinati.

Art. 77 Intercapedini e vespai

I muri dei locali di abitazione non possono essere addossati al terreno, ma ne devono distare almeno 2 metri costruendo, ove occorra, intercapedini munite di muro di sostegno e di condutture o cunette abbassate per lo scolo delle acque filtranti. Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di cantinati o sotterranei, il pavimento deve essere isolato dal suolo mediante vespai di adeguata altezza (almeno 30 cm), e ventilato con bocchette di aerazione. Il vespai a ciottolame è tollerato solo per le preesistenze. Il piano del pavimento soprastante deve essere ad un quota maggiore di cm. 15 (minimo) dal punto più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente e comunque dalla superficie del marciapiede dell'edificio. Possono essere ammesse su conforme parere del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica soluzioni tecniche diverse che rispondano agli stessi requisiti igienici di cui al presente Regolamento.

Art. 78 Muri perimetrali

I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici, ovvero per ottenere adeguato abbattimento acustico.

I muri devono essere dello spessore di cm. 40 se a muratura piena o 30 cm. se a «cassa vuota».

Altre strutture possono essere ammesse purché presentino un corrispondente coefficiente di trasmittanza termica non superiore a 1,20 Kcal/h/m²/gradi C. da certificarsi a spese dell'interessato con documentazione di Ente pubblico o equipollente.

Le coperture degli edifici devono essere costruite a doppia soletta con interposta camera d'aria di almeno 70 cm di larghezza oppure essere costruite garantendo un conveniente spessore e l'uso di materiali aventi speciali proprietà coibenti tali da assicurare un coefficiente di trasmittanza non superiore a 0,8 Kcal./h./m²/gradi C.

I muri esterni devono essere intonacati verso l'esterno o rivestiti con materiali che permettano il rapido scorrimento delle acque meteoriche in superficie e di riflesso il loro rapido asciugamento e che consentano comunque una adeguata permeabilità all'aria.

Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi previste in progetto sulle superfici interne delle parti opache delle pareti, non si deve avere condensazione.

L'uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti, è ammesso solo se il locale è munito di mezzi di ventilazione adeguati.

Art. 79 Parapetti

I balconi, i terrazzi, le finestre e le scale devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm. 100, e con spazi liberi di larghezza non inferiore ai 10 cm.

Art. 80 Gronde e pluviali

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, di diametro interno non inferiore a cm. 8 e da applicarsi preferibilmente ai muri perimetrali. Nel caso di condotte di scarico interno queste devono essere facilmente riparabili. Le tubazioni non devono avere né coperture né interruzioni di sorta nel loro percorso. Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta. Le condotte pluviali devono recapitare nelle reti di fognatura interna, collegata ove esiste alla rete comunale. Se non vi è la possibilità di immissione in rete fognaria; è ammesso il loro recapito in acque superficiali. E' vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acquai, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine.

Art. 81 Sicurezza nei cantieri

In ogni lavoro di costruzione, demolizione o altro (rifacimenti, tinteggiature ecc.) devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la incolumità dei lavoratori. Per i cantieri, in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e responsabilità si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 82 Recinzioni

I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali idonei ed aventi una altezza non inferiore a m. 2,00. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi.

Art. 83 Demolizioni: difesa della polvere

Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, oltre ad adottare le misure descritte al punto precedente, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove si procede alla demolizione a mezzo di palle o altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario, su indicazione dell'Autorità comunale competente oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti allo scopo di evitare polverosità e rumorosità.

Art. 84 Sistemazione aree abbandonate

Le opere di demolizione di fabbricati o parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro, quando possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, devono in ogni caso essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione. La derattizzazione deve essere attuata a cura di chi procede alla demolizione, producendo idonea documentazione.

Art. 85 Allontanamento materiali di risulta

In caso di demolizione o di scavi il materiale di risulta dovrà essere trasportato o smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge. Il titolare della concessione di demolizione dovrà conservare allo scopo la relativa documentazione probante.

Art. 86 Rinvenimento di resti umani

In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne faccia la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Art. 87 Cantieri a lunga permanenza

Tutti i cantieri a lunga permanenza (oltre 30 giorni) devono essere provvisti di idonei servizi igienici ed adeguate forniture di acqua potabile. Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per le maestranze o personale di custodia, oltre alla adeguata dotazione di servizi dovranno essere assicurati gli indici minimi di abitabilità previsti nei capitoli "Abitazioni collettive" e "Alloggi provvisori".

Art. 88 Altezze interne degli alloggi

Relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione viene applicato il D.M. 5 luglio 1975 (G.U. n. 190 del 18 luglio 1975).

1. Per i locali esistenti, siti nel centro storico o nei nuclei di antica formazione o aventi caratteristiche di rilevanza storica, architettonica o ambientale documentata sono consentite altezze

interne dei locali abitabili inferiori, secondo le seguenti specifiche:

- per i locali di abitazione e accessori a soffitto piano, non inferiori a m. 2,40;
 - per i locali di abitazione e accessori a soffitto inclinato, “a botte”, “a vela” o altre analoghe tipologie ad altezza non uniforme, non inferiori a m. 2,40 medi, valore ottenuto dividendo il volume per la superficie in ogni singolo locale, con una altezza minima non inferiore a m. 1,70.
2. Per i locali di abitazione ottenuti dal recupero di sottotetti sono consentite altezze non inferiori a metri 2,40 medi, valore ottenuto dividendo il volume per la superficie in ogni singolo locale, con una altezza minima non inferiore a m. 1,60. Questi stessi locali se in territorio di Comunità Montana, potranno avere altezza media non inferiore a m. 2,20, valore ottenuto dividendo il volume per la superficie in ogni singolo locale, con una altezza minima di m. 1,40;
3. Per i locali accessori ottenuti dal recupero di sottotetti, non inferiori a metri 2,20 medi , valore ottenuto dividendo il volume per la superficie in ogni singolo locale, con una altezza minima non inferiore a m. 1,40. Questi stessi locali se in territorio di Comunità Montana, potranno avere altezza media non inferiore a m. 2,00 , valore ottenuto dividendo il volume per la superficie in ogni singolo locale, con una altezza minima di m. 1,20;
4. Per i locali di abitazione nuovi sono consentite, in caso di soffitti ad altezza non uniforme altezze interne medie calcolate locale per locale secondo il criterio Volume diviso Superficie, non inferiori a m. 2,70, riducibili a m. 2,40 medi per i locali accessori. Per il caso di cui a quest’ultimo comma, deve essere comunque prevista una altezza minima non inferiore a m. 1,70.
5. L’altezza minima, ai fini del presente Regolamento, si misura nel punto più basso del locale, all’intradosso di travature, modanature, rivestimenti o simili.

Art. 89 Tipologia dei locali

In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:

- a) spazi di abitazione corrispondenti ai locali di abitazione principali: camera da letto, sale di soggiorno, cucine, sale da pranzo, tinello, salotto, studio, biblioteca, sala da gioco, tavernette, sala lettura e assimilabili;
- b) locali di servizio o accessori: corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti, ripostigli, depositi, stireria, lavanderia, guardaroba, locale hobby e assimilabili.

Art. 90 Estensione della normativa

I requisiti di cui al titolo 4 del presente Regolamento, salvo specifiche diverse regolamentazioni, si applicano anche per uffici, negozi, ristoranti, bar, cucine, studi professionali e laboratori artigianali che espletino attività non insalubri e compatibili con l’abitato, intendendosi gli spazi ove si svolge l’attività assimilabili agli spazi di abitazione.

Art. 91 Superfici minime

Gli alloggi devono preferibilmente essere distribuiti in modo tale da poter usufruire di riscontro d'aria.

Negli alloggi per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per ciascuno dei primi 4 abitanti e a mq. 10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona e di mq. 14 se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14, nel quale, in assenza di cucina, può essere ricavato un angolo cottura. Ogni locale di abitazione principale deve avere un lato minimo di lunghezza non inferiore a metri 2.

L'alloggio monostanza o monolocale per una persona deve avere superficie minima, comprensiva del servizio, non inferiore a mq. 28 e non inferiore a mq. 38 se per due persone.

Art. 92 Illuminazione naturale

Tutti i locali abitativi, devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile, atta ad assicurare l'illuminazione e la aereazione naturale.

Gli infissi delle finestre e delle porte devono essere conservati in modo da difendere efficacemente dal vento e dalle intemperie.

La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,02 misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale e misurato ad un'altezza di m. 0,90 dal pavimento.

Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata non sia inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l'altezza della finestra. Per i locali di profondità maggiore il valore della superficie trasparente dovrà essere opportunamente e proporzionalmente aumentato in ragione della maggior profondità.

Per i locali preesistenti, anche nel caso di recupero o ristrutturazione con cambio d'uso, si tollera il rapporto superficie finestrata/superficie pavimento di un decimo.

Negli edifici di nuova costruzione il calcolo della superficie finestrata va fatto sottraendo dalla superficie reale la parte di finestratura coperta dalla proiezione teorica del terzo interno di eventuali aggetti, sporgenze, balconi, solette, cornicioni o simili posti al di sopra della finestra stessa.

Nella nuova costruzione e nel caso di rifacimento integrale della copertura di edifici esistenti, la superficie finestrata deve essere posta su di un piano verticale rispetto al pavimento del locale servito.

Art. 93 Verande

In deroga a quanto prescritto dal punto precedente sono ammesse in corrispondenza delle finestre o delle porte finestre di locali facenti parte di edifici esistenti o da erigere, in quanto pertinenze degli stessi, verande realizzate mediante chiusura con pareti vetrate trasparenti di balconi e terrazzi, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

1) la superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sulla veranda non sia inferiore a 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie finestrata della veranda apribile verso l'esterno non sia inferiore a 1/8 della somma delle superfici dei pavimenti della veranda e di tutti i locali apertisi sulla medesima, senza però tenere conto dei locali che non debbano fruire necessariamente di illuminazione ed aerazione naturale diretta (W.C., anti-W.C., ripostigli, disimpegni). Nel caso che i locali apertisi sulla veranda abbiano altre aperture dirette all'esterno, si può detrarre dalla superficie dei pavimenti dei locali la quota parte di essa alla cui aerazione ed illuminazione provvedono le suddette aperture dirette all'esterno. Tale quota parte del pavimento è pari a 8 volte la superficie delle suddette aperture;

2) le cucine ed i locali con posto di cottura che si aprono sulle verande siano muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli con scarico diretto all'esterno; gli sfiati di focolari di qualunque tipo devono sboccare all'esterno secondo le norme vigenti;

3) i servizi igienici che si aprono sulla veranda siano muniti di adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno e le preesistenti aperture siano rese stabilmente chiuse. Non vi siano installati apparecchi a fiamma libera;

4) non vengano eliminate le chiusure interposte tra la veranda ed i locali interni che su essa si affacciano;

5) non vengano installati nella veranda corpi ed apparecchi di nessun tipo finalizzati al riscaldamento della veranda, apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucine ed altre apparecchiature od arredi atti a mutare le caratteristiche di volume termico accessorio a servizio

dell'unità immobiliare interessata;

6) qualora siano inseriti nella veranda la centralina termica a gas per riscaldamento dell'unità immobiliare, boiler a gas e altri impianti a gas la cui collocazione in veranda non sia vietata dal precedente punto 5, lo sfiato dei suddetti impianti e la ventilazione permanente della veranda dovranno rispettare le norme U.N.I. C.I.G. vigenti. Le stesse norme devono essere rispettate nel caso in cui la centralina termica per il riscaldamento dell'unità abitativa e/o altri impianti a gas siano collocati in un locale apribile sulla veranda;

7) qualora siano presenti all'interno della veranda tubazioni di distribuzione del gas a monte dei misuratori stessi, la veranda sia resa direttamente e permanentemente comunicante con l'esterno mediante un'apertura priva di vetro situata nella parte superiore ed avente superficie non inferiore a 1/30 della superficie del pavimento della veranda con un minimo di mq. 0,2.

Art. 94 Requisiti minimi di aerazione naturale diretta

E' vietato adibire ad abitazione locali privi in tutto o in parte di aerazione naturale diretta.

La superficie apribile direttamente all'aria libera dovrà assicurare in ogni caso una adeguata aerazione dei locali serviti, situazione che si ritiene soddisfatta qualora la superficie finestrata apribile non sia inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento di ogni singolo locale.

Per i locali preesistenti, anche nel caso di recupero o ristrutturazione con cambio d'uso, si tollera il rapporto superficie apribile/superficie pavimento di un decimo.

Nella nuova costruzione e nel caso di rifacimento integrale della copertura di edifici esistenti, la superficie apribile deve essere posta su di un piano verticale rispetto al pavimento del locale servito.

Art. 95 Illuminazione notturna esterna

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna eventualmente anche temporizzato.

Art. 96 Stanze da bagno e W.C.- Superficie apribile minima per ricambio d'aria, ventilazione forzata

La stanza da bagno, se ventilata naturalmente, deve essere fornita di apertura all'esterno di dimensioni e caratteristiche conformi a quanto previsto per i locali di abitazione.

Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione meccanica deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora, se in espulsione continua, di 12 volumi/ora se in aspirazione meccanica in intermittenza con comando adeguatamente temporizzato in modo da ottenere 3 ricambi completi ad ogni utilizzazione e collegato all'interruttore di illuminazione.

Art. 97 Definizione di canna di ventilazione

Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e la estrazione di aria negli ambienti. Dette canne funzionano in aspirazione forzata mediante dispositivo meccanico, oppure in aspirazione naturale per differenza di pressione.

Art. 98 Installazione apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali

Nei locali degli alloggi dove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc. deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione. L'afflusso dell'aria dovrà avvenire mediante aperture con sezione libera totale di almeno 6 cm. per ogni 1.000 Kcal/h. con un minimo di 100 centimetri

quadrati e comunque conformemente alle vigenti norme UNI..

Art. 99 Divieti di installazione

Negli ambienti sprovvisti di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Art. 100 Installazione di apparecchi a gas: realizzazione dell'impianto

La corretta progettazione e realizzazione dell'impianto nonché l'installazione di accessori e apparecchi utilizzatori secondo le regole della buona tecnica definite con le norme U.N.I.-C.I.G. vigenti

Art. 101 Impianti di condizionamento

Le norme del presente articolo si applicano a tutti gli impianti di condizionamento che si intendono installare in edifici siti nel territorio comunale, pubblici e privati, a destinazione abitativa e non abitativa.

Gli impianti di condizionamento dell'aria, devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria compatibili con il benessere delle persone ed assicurare comunque le seguenti condizioni minime:

- a) aria esterna filtrata non inferiore a 20 mc./h. per persona;
- b) temperatura operativa di 20 gradi C con U.R. 40% min. 60% max
- c) differenza di temperatura dell'aria tra l'esterno e l'interno non superiore a 7 gradi C con U.R. 40% min. 50% max nei periodi nei quali è necessaria la refrigerazione dell'aria. La ricircolazione dell'aria è ammessa in misura non superiore a 1/3 per abitazione, salvo diverse disposizioni dell'Autorità sanitaria con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, luoghi di lavoro, ecc;
- d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,15 m./s misurata dal pavimento fino a una altezza di m. 2,00.

In ogni caso gli impianti di condizionamento devono essere progettati e realizzati tenendo conto dell'affollamento degli ambienti, del loro uso e delle condizioni microclimatiche necessarie prevedendo valori comunque conformi alle vigenti norme Uni di settore.

I progetti degli impianti di condizionamento destinati a locali con uso diverso dal residenziale, corredati da relazione prestazionale, devono essere sottoposti a parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.

Art. 102 Condizionamento: prese di aria esterna

Le prese d'aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad una altezza di almeno m. 3 dal suolo, rivolte preferibilmente verso luoghi con scarsa presenza di traffico ed aria immota, al fine di ridurre la polverosità dell'aria captata e ad altezze superiori se su spazi pubblici. La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni. Il posizionamento delle predette prese d'aria non deve provocare in nessuna condizione d'uso eccessiva rumorosità o disturbo al vicinato.

Art. 103 Definizione di canna fumaria

Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da focolari e collegate con l'esterno.

Art. 104 Allontanamento dei prodotti della combustione

Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso devono essere collegati a canna fumaria

Art. 105 Definizione di canna di esalazione

Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fumi. Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella tipologia costruttiva e nella messa in opera, assimilabili alle canne fumarie.

Art. 106 Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura

Gli odori, vapori o fumi devono essere allontanati per mezzo di idonee canne di esalazione. In tutte le cucine e gli angoli cottura è obbligatoria la presenza di una canna di esalazione.

Art. 107 Collegamento a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe

I collegamenti alle canne fumarie degli apparecchi a combustione o delle cappe devono rispondere ai seguenti requisiti:

- avere per tutta la lunghezza una sezione non minore di quella dell'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio;
- avere sopra l'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio o della cappa un tratto verticale di lunghezza non minore a 3 volte del diametro della bocca di ingresso;
- avere per tutto il percorso un andamento ascensionale con pendenza minima del 2%;
- non avere cambiamenti con angoli minori di 120 gradi;
- essere facilmente smontabili;
- essere a tenuta e in materiale adatto a resistere ai prodotti della combustione ed alle loro eventuali condensazioni.

Art. 108 Canne fumarie

Per le caratteristiche tecniche e costruttive ed il dimensionamento delle canne fumarie e delle canne di esalazione occorre attenersi alle vigenti norme UNI di settore.

Art. 109 ISOLAMENTO ACUSTICO - Parametri di riferimento

Per l'isolamento acustico si fa riferimento alla vigente normativa in materia di requisiti acustici passivi degli edifici, nonché al contenuto del piano di zonizzazione comunale.

Art. 110 RIFIUTI DOMESTICI - Obbligo al conferimento

La raccolta e l'allontanamento dei rifiuti urbani avviene secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale per la raccolta rifiuti.

Art. 111 Canne di caduta

Le canne di caduta sono vietate.

Art. 112 Deroga

L'Autorità comunale competente, si riserva, in presenza di situazioni tecniche o dispositivi diversi da quelli indicati dal vigente Regolamento Comunale per la raccolta dei rifiuti, di giudicare le loro conformità ai requisiti composti nei punti precedenti, ed ha la facoltà di chiedere a chi propone tali soluzioni per la loro approvazione, la documentazione tecnica e i chiarimenti necessari per esprimere un eventuale parere favorevole.

Art. 113 Caratteristiche delle reti di scarico e dei pozzetti

Le condutture delle reti di scarico devono essere sicuramente impermeabili ed a perfetta tenuta, così come le giunzioni devono essere isolate dai muri e dalle condutture delle reti di distribuzione delle acque e in ogni caso a un livello inferiore di questa.

Le condutture devono essere interrato salvo nei casi particolari ove, per pericolosità degli scarichi, l'Autorità sanitaria locale può prescrivere percorsi controllabili a vista.

Art. 114 Servizi igienici e stanze da bagno

Per ciascun alloggio almeno un servizio igienico deve essere dotato dei seguenti impianti:

- vaso;
- bidet;
- vasca da bagno o doccia;
- lavabo,

Ogni servizio igienico deve presentare una superficie minima non inferiore a mq. 4, con una larghezza minima non inferiore a metri 0,90.

Eventuali altri servizi igienici oltre al primo presenti all'interno di ogni singola unità immobiliare possono avere una dotazione impiantistica ridotta e comunque devono avere una superficie minima di almeno mq. 1,10 con larghezza minima non inferiore a metri 0,90.

Art. 115 Requisiti dei servizi igienici

Ogni servizio igienico deve avere pareti rivestite con piastrelle di materiale ceramico oppure altro materiale analogamente lavabile, impermeabile e disinfettabile, fino ad un'altezza non inferiore a m. 1,80 e pavimenti rivestiti in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.

Resta inteso che i locali destinati a servizi igienici e bagni dovranno essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale.

E' vietato mettere in comunicazione diretta i locali destinati a servizi igienici con il locale ove avviene la preparazione e la distribuzione degli alimenti.

Di norma, i servizi igienici devono avere accesso da corridoi e disimpegni oppure essere separati da locali di abitazione mediante antilatrina della superficie minima di 1 mq. E' consentito l'accesso diretto per bagni o servizi annessi a singole camere da letto nelle unità abitative con plurimi servizi. E' consentito altresì l'accesso diretto con qualsiasi locale di abitazione salvo quello ove avviene la preparazione degli alimenti, se il bagno ha superficie minima non inferiore a mq.5 ed è dotato di apertura per l'aerazione naturale

Le pareti divisorie delle stanze da bagno e dei locali igienici devono avere spessore non inferiore a m. 0,12 se costruite in muratura; se costruite con altro materiale deve essere assicurato un isolamento non inferiore. Nelle stanze da bagno è proibita la installazione di apparecchi a fiamma libera.

Art. 116 Acqua potabile

Ogni alloggio deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale. Solo in casi ove ciò non fosse tecnicamente possibile su dichiarazione dell'Ente gestore dell'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento di acqua potabile potrà essere assicurato da pozzi privati, in tal caso l'acqua dovrà essere dichiarata potabile dal competente Servizio di Igiene Pubblica ed il gestore del pozzo dovrà a propria cura e spese far eseguire, tramite il Laboratorio pubblico di riferimento, analisi complete di campioni di acqua prelevata almeno una volta l'anno e comunque secondo la periodicità stabilita dal Servizio di Igiene Pubblica della U.S.S.L.

Art. 117 Modalità di erogazione dell'acqua potabile

L'impianto idrico di distribuzione deve essere realizzato in modo da garantire una distribuzione di acqua potabile in ogni alloggio tale da assicurare il bisogno di tutti gli utenti. Nella progettazione dell'impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima considerazione ogni opportuno accorgimento al fine di ridurre ogni possibile causa di rumorosità molesta.

Art. 118 Cucina

Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina o da un angolo cottura per la preparazione degli alimenti adeguati all'alloggio.

Tale ambiente dovrà avere la superficie delle pareti perimetrali piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per un'altezza di m. 1,50.

I locali ad uso cucina devono avere la dimensione minima di metri quadrati 4 con lato minimo non inferiore a metri 1,50.

In alternativa al locale cucina deve aversi un posto cottura, annesso al locale di soggiorno e con esso in ampia e costante comunicazione.

Il posto di cottura deve essere dotato di finestratura propria all'esterno oppure, se ricavato quale sfondato cieco, deve essere comunicante con l'annesso locale con una proporzione tra profondità ed apertura di almeno due terzi e deve esser dotato di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Ogni cucina deve essere dotata di canna di esalazione per fumi e vapori.

Art. 119 Requisiti di fruibilità a persone fisicamente impedite

Per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati si fa riferimento alla L. 13/89 ed al D.P.R. 236/89.

Art. 120 Cavedi e cortili

Eventuali interventi di ristrutturazione che interessino cavedi e cortili, dovranno tenere in particolare conto i problemi della circolazione naturale dell'aria e della privacy.

Art. 121 Cavedi: dimensioni

Soltanto in caso di adattamento di vecchi edifici è ammessa, esclusivamente per la diretta aerilluminazione di latrine, bagni, corridoi di disimpegno, la costruzione o creazione di cortiletti interni detti pozzi luce o cavedi o chiostrine. In rapporto alla loro altezza questi devono essere così dimensionati:

- altezza fino a m. 8: lato minimo 2,50, superficie minima mq. 6;
- altezza fino a m. 12: lato minimo 3,00, superficie minima mq. 9;
- altezza fino a m. 18: lato minimo 3,50, superficie minima mq. 12;

- altezza oltre a m. 18; lato minimo 4,00, superficie minima mq. 16.

L'altezza dei cavedi si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio.

Art. 122 Cavedi: comunicazione con spazi liberi

I cavedi devono essere completamente aperti in alto e comunicare in basso direttamente con l'esterno del fabbricato o con altri spazi aperti regolamentari a mezzo corridoio o passaggi rettilinei a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi dalla sezione di almeno 1/5 dell'area del cavedio e mai inferiore a mq. 2. Possono esser ammesse anche eventuali altre soluzioni rispondenti allo scopo.

Art. 123 Cavedi: caratteristiche

Tali cavedi o pozzi luce devono avere pareti in tinte chiare ed interamente libere e terminare in basso su pavimento impermeabile munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo da evitare ristagni di acqua.

E' vietato in detto scarico versare acque o materiale di rifiuto delle case.

Art. 124 Cavedi: norme di salvaguardia

E' vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale risultino peggiorate le condizioni igieniche dei cortili esistenti.

Art. 125 Pavimentazione dei cortili

Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque a pavimento per una zona perimetrale larga almeno un metro, in modo da impedire l'infiltrazione lungo i muri. Sono ammesse altre soluzioni che assicurino parimenti la difesa dei muri.

La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dare luogo alla formazione di ristagni di acque.

E' vietata a qualsiasi titolo sul terreno dei cortili la concimazione con materiale fecale, il deposito di immondizie di imballaggi usati, di residui di lavorazione, di materie prime putrescibili o maleodoranti.

E' vietato ricoprire i cortili, anche con vetrate, quando i manufatti interferiscano con aperture praticate per aerare e illuminare ambienti ad uso abitativo anche saltuario.

Art. 126 Igiene dei passaggi e degli spazi privati

Ai vicoli e ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua sono applicate le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, puliti e sgombri di ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale.

Art. 127 Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici

In tutti gli edifici, ove occorra, vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti dei piccioni e di animali in genere.

Nelle cantine sono parimenti da proteggere con griglie o altri accorgimenti, senza ostacolare

l'aerazione dei locali, le bocche di lupo e tutte le aperture in genere.

Se necessario gli edifici dovranno in ogni caso essere sottoposti a trattamenti di disinfestazione e derattizzazione a cura e spese della proprietà con la necessaria periodicità e comunque ogni qualvolta il Servizio di Igiene Pubblica ne ravvisa la necessità.

Art. 128 Suolo pubblico

Tutte le strade, od altri suoli ad uso pubblico devono esser provvisti di mezzi per il facile pronto scolo delle acque meteoriche, coperti e sistemati nel sottosuolo. E' proibito gettare, spandere o accumulare immondizie e rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiale di scavo o demolizione o altro materiale che provoca offesa, imbrattamento o molestia, sulle strade, sulle piazze, sui cortili e su qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali.

Art. 129 Concessione di suolo pubblico

Oltre all'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, la concessione nel suolo pubblico per attività estemporanee varie, come fiere, mercati, parchi di divertimento, esposizioni e raduni, ecc. è data dal Sindaco subordinatamente all'adempimento di norme igieniche atte ad impedire l'inquinamento del suolo mediante materiale escrementizio, residui alimentari e materiale comunque putrescibile o fermentabile, nonchè rifiuti in genere. Le norme relative saranno caso per caso indicate dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e si riferiranno principalmente:

- a) alla disponibilità di acqua potabile e allo scarico delle acque usate;
- b) alla possibilità di allacciamento dei servizi di latrine alla fognatura.

In caso la dotazione dei servizi non fosse adeguata alle manifestazioni, potranno essere previste, soluzioni alternative.

Art. 130 Soppalchi

Per soppalco, ai fini del presente Regolamento, si intende una struttura sopraelevata aggettante, sita all'interno di un ambiente chiuso ed avente la caratteristica di comunicare ampiamente con lo stesso mediante una balconata che vi si affaccia.

La superficie dei soppalchi a balconata aperta sarà relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle parti sia inferiori che superiori.

L'altezza tra pavimento finito e soffitto finito, per la parte soprastante, non potrà essere inferiore a m. 2,00 se per destinazione a deposito ed a m. 2,20 se destinato a uso abitativo, fermo restando che la superficie del soppalco non supererà 1/2 della superficie del locale.

Per quanto attiene la parte sottostante l'altezza deve comunque non essere inferiore a m. 2,20.

Qualora sotto o sopra ad un soppalco venga ricavato un bagno o un servizio igienico, esso dovrà presentare una altezza interna non inferiore a metri 2,40 e rispondere ai requisiti di cui agli articoli 114 e 115.

Resta inteso, in ogni caso, che i soppalchi non devono menomare neppure parzialmente, l'apertura delle superfici finestrate.

Art. 131 Seminterrati e sotterranei: definizione

S'intende per locale seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova interrato: per locale sotterraneo quel locale che si trova completamente interrato su ogni lato. Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati alla abitazione permanente.

Art. 132 Seminterrati

I locali seminterrati possono essere destinati ad uso esercizi pubblici, magazzini di vendita, uffici, mense, laboratori, servizi igienici, fatte salve particolari norme vigenti per i singoli casi, quando abbiano i seguenti requisiti:

- a) altezza interna utile m. 2,70 riducibile a m. 2,40 per i corridoi e disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli;
- b) sporgenza fuori terra per ogni lato non inferiore a 1/3 dell'altezza;
- c) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che inferiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici, mediante intercapedine e vespaio ventilato o altri accorgimenti tecnici atti a garantire analogo risultato;
- d) adeguate condizioni di aeroilluminazione naturale diretta. Tali condizioni si considerano soddisfatte qualora la superficie finestrata sia non inferiore a 1/8 della superficie pavimentata: Qualora sia tecnicamente impossibile è ammesso il ricorso ad impianto di condizionamento ambientale che assicuri i requisiti previsti dal presente Regolamento.
- e) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti.

I locali seminterrati che non corrispondono integralmente alle caratteristiche di cui ai punti b) e d) del presente punto sono da considerare ad ogni effetto sotterranei e regolamentati dal punto successivo.

I locali seminterrati che abbiano una destinazione lavorativa ai sensi del D.P.R. 303 del 19 marzo 1956 debbono comunque rispondere alle prescrizioni ed alle procedure del suddetto D.P.R. salvo le deroghe in esso specificatamente previste.

Art. 133 Sotterranei

I locali sotterranei possono esser destinati ad usi che comportino la permanenza di persone limitatamente a quelli indicati al punto precedente, qualora presentino i seguenti requisiti, oltre a quelli strutturali di cui alle lett. a), c), e) del punto precedente:

- impianto di condizionamento ambientale che assicuri i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 134 Soffitte e abbaini

Nel caso del recupero di sottotetti esistenti per uso abitativo si applicano le norme di cui alla L.R. 21/98.

Art. 135 Scale

Le scale condominiali collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a metri quadrati 1,00 per ogni piano.

Solo eccezionalmente potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernaio la cui apertura deve essere pari a mq. 0,40 per piano servito.

Gli eventuali infissi devono esser comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione.

I vetri che costituiscono parete del vano scala, devono essere di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui.

Art. 136 Scale: caratteristiche dei materiali

Le pareti dei vani scala, devono essere realizzate fino a un'altezza di m. 1,50 con materiale di facile lavatura e impermeabile.

Stesse caratteristiche devono avere il gradino - alzata pedata e pianerottolo - nonché parapetto o la balaustra completi di corrimano.

Art. 137 Sicurezza delle scale

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m. 1, avere parapetti realizzati in modo e con materiali che garantiscano uno stato di totale sicurezza.

La distanza, misurata in ogni senso dal primo gradino alla soglia del vano porta non può essere inferiore a m. 0,50.

Art. 138 Larghezza delle scale

La larghezza minima della rampa e dei pianerottoli al servizio di due piani, compreso quello terreno, non deve essere inferiore a m. 1,20 se serve parti condominiali o comuni a diverse unità abitative e non inferiore a m. 0,80 se serve scale interne ad una stessa unità abitativa.

La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani degli alloggi e degli utenti serviti.

Art. 139 Dimensione delle scale

Fermo restando la larghezza della rampa, i gradini dovranno avere le seguenti misure:

- altezza massima cm. 17
- pedata non inferiore a cm. 30.

Art. 140 Scale a chiocciola

Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi e comunque ad uso collettivo e pubblico, questa dovrà avere una pedata di profondità minima di cm. 25 per la larghezza di almeno m. 1,00 per gradino; l'alzata deve osservare gli indici di altezza indicati nel punto precedente.

Le scale a chiocciola che collegano i locali di uno stesso alloggio o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti ecc. devono avere un diametro minimo non inferiore a m. 1,20.

TITOLO 5

NORME TECNICHE RELATIVE A PARTICOLARI ATTIVITÀ

Art. 141 Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina i requisiti tecnici relativi a particolari attività, ove diversi rispetto a quelli indicati nel Titolo 4. Ove previsto, vengono indicati gli iter procedurali relativi al conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio. Vengono inoltre specificati i criteri e le modalità di vigilanza.

Art. 142 ATTIVITÀ SCOLASTICHE E PARASCOLASTICHE - Generalità

1. L'apertura di strutture indirizzate alla prima infanzia di tipo asilo nido, scuole materne, centri di custodia oraria, gestiti da soggetti privati, laici e religiosi non che IPAB è subordinata alla autorizzazione sanitaria. Tale autorizzazione è rilasciata dal Sindaco sentito il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e riguarda la ricettività massima dei bambini in funzione della struttura e dell'organico del personale impiegato.

2. L'apertura di strutture scolastiche, quali scuole elementari, medie inferiori, medie superiori, professionali, addestrative, linguistiche, universitarie, master, corsi di formazione e simili, private o comunque esterne agli istituti di istruzione pubblica, sono soggetti ad autorizzazione all'esercizio, rilasciata dal Sindaco sentito il Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e riguarda la ricettività massima in funzione delle caratteristiche strutturali.

3. La vigilanza sulle strutture scolastiche e parascolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche e private, è esercitata dall'USL a mezzo dei propri Servizi, con particolare riferimento alla conservazione di idonee caratteristiche igienico-strutturali ed alla tutela della salute della collettività.

4. Gli Enti ed i privati sono tenuti a richiedere, ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco l'esame dei progetti degli insediamenti scolastici, ivi compresi gli asili nido ed il relativo Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell'art. 15 e 17 D.P.R. 29.07.1982 n. 577 per le strutture di cui al punto 85) del D.I. 16.02.1982.

Per tutti gli edifici ed i locali ad uso scolastico sono comunque applicabili le norme di prevenzione incendi contenute nell'allegato al D. 26.08.1992 (G.U. 16.09.1992 n. 218).

5. L'attività di preparazione e somministrazione alimenti è subordinata a specifica autorizzazione sanitaria ex L. 283/62 e DPR 327/80.

6. L'esercizio della mensa è subordinato all'individuazione di locali idonei, a ciò dedicati e convenientemente attrezzati.

Art. 143 Asili nido

1. L'asilo nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che favorisce, in collaborazione con la famiglia, l'armonico sviluppo psicofisico e sociale dei bambini di età da 3 mesi a 3 anni.

2. Il Regolamento Comunale per gli asili nido costituisce parte integrante del presente Regolamento e prevede comunque la formulazione di un Regolamento interno che deve essere trasmesso al Servizio Socio-Assistenziali del territorio; tale regolamento interno deve evidenziare le finalità dell'intervento educativo e l'articolazione della struttura.

4. Il gestore di asilo privato è tenuto a partecipare agli organi collegiali previsti dal Regolamento Comunale per gli asili nido nello stesso eventuale ambito circoscrizionale ed a conformarsi ai relativi programmi di gestione; è tenuto inoltre alla nomina di un Direttore professionalmente

qualificato.

5. In tutti gli asili nido deve essere previsto un servizio di refezione che dovrà essere autorizzato ai sensi dell'art. 2 L. 283/62 secondo le modalità previste dal D.P.R. 327/80.

6. Per gli asili nido privati valgono i medesimi requisiti strutturali individuati, per gli asili comunali, dalla L. 6.12.91 n. 1044 e dalla L.R. 15.01.73 n. 3 e seguenti modificazioni e integrazioni.

7. La superficie totale dell'area per la costruzione di un asilo nido deve essere pari ad almeno 40 mq. per bambino; rispetto all'area netta totale, la parte coperta dell'edificio non deve superare il 30%. Tale edificio deve, di norma, essere costruito ad un solo piano fuori terra. La dimensione dei reparti deve essere di almeno mq. 4,50 per ogni lattante, di mq. 8 per ogni divezzo dei quali mq. 1,50 per le occupazioni libere ed organizzate dei lattanti e di mq. 3,70 per quelle dei divezzi.

8. L'impianto degli asili nido può anche avvenire in locali di:

a) stabili già esistenti b) nuovi edifici residenziali c) edifici attigui od annessi ad altre strutture di servizi sociali o scolastiche;

per queste strutture, ove sia dimostrata l'impossibilità di adeguarsi allo standard previsto, nel rispetto delle indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti, e nella considerazione che tale servizio privato va a colmare una carenza pubblica di un servizio di utilità sociale, possono essere ammesse deroghe alle prescrizioni di cui sopra.

9. La progettazione degli asili nido deve prevedere reparti distinti per lattanti e per divezzi utilizzabili in funzione delle presumibili variazioni di frequenza tra i due gruppi.

Gli spazi da prevedersi sono quelli per il soggiorno, per l'alimentazione, per le attività educative e ludiche, nonché adeguati servizi igienici.

Sono altresì da prevedersi altri spazi quali:

a) ambulatorio medico b) direzione e segreteria c) locale di riunione d) cucina, dispensa e relativo WC ad uso esclusivo del personale di cucina e spogliatoio e) lavanderia f) locale ripostiglio g) servizio per il personale E' ammessa deroga per i locali di cui ai punti a), c), e), purché sia garantita comunque la vigilanza-consulenza di un medico pediatra.

10. Relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico -sanitari principali dei locali di soggiorno dei bambini, viene applicato il D.M. 05.07.75 (G.U. n. 190 del 18.07.75).

I pavimenti dei locali e le pareti fino a m 2 di altezza, devono essere levigati, impermeabili, suscettibili di facile opera di pulizia e disinfezione, prevedendo per le strutture di nuova realizzazione, gli angoli interni, fra il pavimento e le pareti, arrotondati.

Tutti gli ambienti dovranno essere opportunamente riscaldati tali da garantire nella stagione invernale la temperatura di 20°C. +/- 2°C.

Laddove il riscaldamento sia effettuato mediante elementi radianti, questi ultimi non dovranno sporgere dal filo delle pareti ovvero essere adeguatamente protetti da urto accidentale.

11. Il locale che contiene il WC e l'anti WC deve essere illuminato ed aerato direttamente.

Possono essere installati efficienti impianti di aerazione artificiale in sostituzione di quella diretta, nell'antibagno. I pavimenti devono essere piastrellati e le pareti rivestite di materiale lavabile e disinfettabile fino a m 2 di altezza.

Le tazze WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte, in numero di almeno 1 vaso per 10 bambini, inseriti in box ispezionabili dall'esterno da parte del personale, con porte apribili verso l'esterno.

I lavandini, singoli o con vasca allungata per punti multipli di erogazione dell'acqua, anch'essi di dimensioni adeguate, sono posizionati nell'antibagno: l'acqua erogata deve essere premiscelata da un comando unico.

Il cambio dei lattanti è effettuato di norma in locali ad hoc: è consentito il posizionamento del/dei fasciatoio /i nell'anti-WC laddove il locale 10 consente per dimensioni.

Dovrà inoltre essere sempre previsto almeno un servizio igienico per il personale dipendente.

12. I mobili e le suppellettili dovranno essere di materiale lavabile e disinfettabile, con superficie priva di asperità e trattati con vernici non tossiche: in nessun caso dovrà essere possibile lo sfaldamento della superficie con possibilità di ingestione delle piccole parti.

Tutte le superfici vetrate o riflettenti dovranno essere del tipo anti-urto e/o antisfondamento.
I giocattoli dovranno sempre presentare il marchio CE Le porte divisorie sono di norma di legno, comunque prive di margini trancianti o taglienti o di spigoli vivi.

Le prese di corrente dovranno essere tutte protette dal rischio di introduzione di oggetti sottili; comunque l'impianto elettrico deve essere certificato ai sensi della L. 46/90.

13. L'asilo nido è sempre accessibile ai portatori di handicap ovvero visitabile da parte dei familiari dei bambini con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale per accedere allo spazio interno.

Art. 144 Scuole materne

1. La scuola materna è una struttura che accoglie i bambini nell'età prescolare da 3 a 6 anni, è disciplinata dalle norme della L. 18.03.68 n. 444 e successive modifiche ed integrazioni. Essa si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

2. Le strutture di scuole materne, in possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 142, devono ottenere specifica autorizzazione al funzionamento dal Direttore Didattico competente per territorio ai sensi dell'art. 238 del R.D. 26.04.1928 n. 1297. L'attività educativa deve conformarsi agli orientamenti ed ai programmi della Direzione Didattica cui fanno parte.

3. Nel caso di strutture private deve essere nominato un Direttore professionalmente qualificato.

4. Per le scuole materne private valgono i medesimi requisiti strutturali previsti dal Decreto Ministero della Pubblica Istruzione 18.12.1975 (G.U. 02.02.76 n. 29 S.O.).

La superficie totale dell'area per la costruzione di una scuola materna deve essere pari ad almeno 25 mq. per bambino. Rispetto all'area netta totale, la parte coperta dell'edificio non deve superare il 30%. Tale edificio deve essere, di norma, costruito ad un solo piano fuori terra.

5. Per l'impianto di scuole materne in stabili esistenti, in nuovi edifici residenziali e in edifici attigui od annessi ad altre strutture di servizi sociali o scolastiche valgono le deroghe di cui al comma 8 art.143.

6. Per la scuola materna, dove l'unità pedagogica è costituita dalla sezione, e dove tutte le attività assumono una funzione eminentemente educativa e globale, concentrata nella unità stessa, gli spazi debbono avere le seguenti caratteristiche:

1) essere raggruppati in modo che non più di tre sezioni usufruiscano degli stessi spazi comuni, salvo che per la mensa e la lavanderia;

2) dovranno consentire, pur nella integrazione spaziale di cui sopra, lo svolgimento separato delle seguenti attività:

. attività ordinata (attività che gli scolari svolgono a tavolino o su bancone);

. attività libere (di carattere motorio ludico o di carattere complementare);

. attività pratiche (indossare o togliersi gli indumenti, piccole operazioni di toeletta personale, uso dei servizi, mensa). Per le superfici minime delle aree o ambienti destinati alle varie funzioni si rimanda a quanto stabilito dal D.M. 18 dicembre 1977 contenente norme tecniche specifiche per l'edilizia scolastica.

7. Sono altresì da prevedersi altri spazi quali:

a) ambulatorio medico b) direzione e segreteria c) locale di riunione .

d) cucina, dispensa e relativo WC ad uso esclusivo del personale di cucina, spogliatoio e) lavanderia

f) locale ripostiglio g) servizio per il personale E' ammessa deroga per i locali di cui ai punti a), c), e).

Art. 145 Centri di custodia oraria per l'infanzia

1. I Centri di custodia oraria per l'infanzia (anche denominati Baby parking) possono accogliere un numero limitato di bambini, fino ad un massimo di 25 contemporaneamente.

La permanenza di ciascun bambino in tale struttura è limitata ad un numero di ore non superiore a

cinque giornaliere, e comunque il centro non può operare prima delle ore 7 e oltre le ore 20.

2. La struttura di Centro di custodia oraria per l'infanzia dovrà ottenere specifica autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 142 comma 2° ove sia disponibile ad ospitare bambini fino a 3 anni di età. La Direzione del centro deve essere affidata a personale professionalmente qualificato.

3. Tali strutture devono avere locali di capienza e numero sufficiente, personale in numero adeguato e qualificato, al fine di consentire ai bambini attività coerenti alle loro esigenze di sviluppo.

4. Le aree sulle quali sorgono devono preferibilmente essere attigue alle strutture residenziali e facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio stesso.

Salvo evidente impossibilità, deve essere assicurata un'area esterna di esclusiva pertinenza del baby parking.

5. Gli spazi da prevedersi all'interno delle strutture sono quelli per il soggiorno, per l'alimentazione, per il riposo, per le attività ludico-formative, nonché per adeguati servizi.

Di norma i locali sono distinti per fasce di età dei bambini.

6. Per i requisiti dei locali, dei servizi igienici, degli arredi e di accessibilità, si fa riferimento agli artt. 143 e 144 in relazione all'età dell'utenza ed al numero di utenti contemporaneamente ospitabili.

Art. 146 Altre strutture scolastiche

1. Si intendono come "altre strutture scolastiche", le strutture in cui viene svolta attività didattica compresa nei normali cicli di studi, ivi comprese le scuole universitarie e assimilate, al termine del quale viene attribuito un diploma.

2. Per le scuole pubbliche e private trovano applicazione le specifiche normative in materia di edilizia scolastica. Limitatamente alle scuole private esistenti e limitatamente al requisito generale della capienza, può essere ammessa una deroga, in base alla Circolare Ministero P.I. n.377 del 9.12.1987, per cui la superficie netta di ogni aula abbia un rapporto spazio/allievo non inferiore a 1,20 mq/alunno, fermo restando il possesso degli altri requisiti sopra descritti.

3. Per tutti i tipi di scuola trovano altresì applicazione le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

4. Le scuole private sono comunque soggette all'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 142, in cui sarà determinata la capienza complessiva e la capienza massima di ogni aula.

Art. 147 Strutture parascolastiche

1. Si intendono come strutture parascolastiche le strutture in cui vengono svolte attività formative, finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze e non ricomprensibili tra le strutture normate da altri articoli del presente Regolamento. A titolo esemplificativo, sono ricomprese: scuole di lingue, scuole di computer, scuole di sartoria, scuole di dattilografia, contabilità e simili, scuole addestrative e/o professionali, esclusi gli istituti professionali, scuole di vetrinista, scuole di estetica. Sono altresì ricomprese le attività culturali e formative istituzionalizzate in un'organizzazione complessa, ma non attribuenti titolo di studio, quali le Università Popolari.

2. L'esercizio di dette attività è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 142, in cui è specificata la capienza massima della struttura. Deve essere individuato un Direttore della struttura professionalmente qualificato, o comunque avente titolo all'insegnamento della materia.

3. La capienza massima della struttura è correlata alla dimensione delle aule disponibili, con un rapporto minimo di mq 1,2 per frequentante, al numero di servizi igienici, che dovrà essere non inferiore ad uno per sesso fino a 50 allievi contemporaneamente presenti, alle condizioni di aerazione del locale. Le aule devono essere direttamente e naturalmente aerate ed illuminate, con finestre di superficie non inferiore ad un ottavo della superficie del pavimento e dotate delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività didattica.

4. E' ammesso in deroga l'utilizzo di locali dotati di solo impianto di condizionamento avente i

requisiti previsti per il caso dal vigente Regolamento e dalle norme UNI del caso

5. In caso di svolgimento di attività con strumentazione rumorosa, l'aula deve essere perfettamente insonorizzata qualora inserita in un edificio con usi plurimi, e docenti ed utenti devono essere dotati di idonee protezioni acustiche.

Art. 148 ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO E ASSIMILATI - Caratteristiche generali

1. I teatri, i cinema ed in genere tutti gli edifici o i locali adibiti a pubblici spettacoli, ritrovo o riunioni, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero dei posti, ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici o con impianti di condizionamento dell'aria. La cubatura non deve essere in ogni caso inferiore a mc. 4 per persona.

2. La velocità di immissione e di estrazione dell'aria nelle zone occupate dal pubblico, dal pavimento fino all'altezza di m. 2 non deve superare in ogni caso m. 0,70 al secondo. Gli impianti di condizionamento d'aria devono essere mantenuti in esercizio in modo da ottenere le seguenti condizioni ambientali di benessere:

- d'estate: temperatura interna non inferiore di oltre 7 gradi C rispetto all'esterno - umidità relativa compresa tra il 40-50%;

- d'inverno: temperatura interna tra 18-20 gradi C - umidità relativa compresa tra il 40-60%.

Termometri ed igrometri di controllo dovranno essere installati in almeno due punti del locale, opportunamente stabiliti.

3. Nei locali di cui al presente titolo è fatto divieto di fumare e devono essere applicati cartelli luminosi o fluorescenti recanti la scritta "vietato fumare", in numero non inferiore a tre, disposti almeno due all'interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno uno, sempre ben visibile, nell'ingresso.

4. Per quant'altro non previsto nel presente capitolo valgono le disposizioni generali del presente Regolamento e della Circolare 16 del 5.2.1951 del Ministero degli Interni, e successive modifiche e integrazioni. Sono fatte salve le prescrizioni date dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art. 149 Dotazione di servizi

1. Ogni locale di ritrovo o esercizio, o stabilimento, deve essere dotato di impianto di acqua potabile, con rubinetti di erogazione a disposizione dei frequentatori, ed in numero adeguato alla ricettività del locale.

2. Ogni locale di cui al precedente articolo deve essere provvisto di almeno 2 servizi igienici preferibilmente del tipo alla turca con regolare anti-latrina divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivo incremento di 100 pubblici utenti.

3. Ogni latrina, distinta per i due sessi, compresi gli ambienti destinati agli orinatoi, deve essere preceduta da una anti-latrina, munita di un lavabo ad acqua corrente, scarico libero a chiusura idraulica, corredato di erogatore di sapone liquido o in polvere e di asciugatura elettrica o monouso.

4. Tanto la latrina che l'anti-latrina devono essere ventilate direttamente dall'esterno. Si può consentire che, ove non sia possibile altrimenti, la ventilazione si effettui attraverso sistemi di aerazione artificiale.

5. Ogni locale di nuova realizzazione o ristrutturazione deve in ogni caso disporre di almeno 1 servizio igienico accessibile a portatori di handicap e conforme alle prescrizioni di cui alla Legge n. 13/89 e al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.236 del 14.6.89.

Art. 150 IMPIANTI SPORTIVI

1. Come impianti sportivi, si intendono gli spazi al chiuso o all'aperto nei quali si praticano discipline sportive, regolate da norme, approvati dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI.
2. L'apertura e l'esercizio di impianti sportivi sede di pubblico spettacolo e manifestazioni pubbliche previsti negli articoli precedenti sono sottoposte alla disciplina degli artt. 68 e 80 del TULPS.
3. Agli impianti sportivi si applicano le disposizioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche
4. Per la realizzazione, modifica o potenziamento di impianti sportivi deve essere predisposta documentazione di impatto acustico dai competenti soggetti titolari, ai sensi della Legge 447/95. Per gli impianti sportivi inseriti in edifici destinati anche ad altri usi dovranno essere inoltre verificati l'isolamento acustico e la rumorosità di servizi ed impianti fissi e si dovranno rispettare i requisiti di accettabilità relativamente alle immissioni acustiche in altri locali

Art. 151 Impianti sportivi con presenze complessive superiori a 100

1. Per gli impianti sportivi ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti, addetti in numero complessivo superiore a cento, si applicano le disposizioni in materia di sicurezza di cui al D M 18.3.1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le seguenti specifiche tecniche.
2. Come impianti igienici per gli spettatori viene individuata una unità igienica costituita da almeno 1 vaso, 3 orinatoi oppure 4 vasi e 2 lavabi per gli uomini e da 4 vasi e 2 lavabi per le donne. Devono essere presenti unità igieniche in ragione di 1 ogni 500 uomini e di 1 ogni 1000 donne per impianti con capienza inferiore a 30.000 spettatori; oltre i 30.000 spettatori 1 ogni 1.000 uomini ed 1 ogni 1.000 donne.
3. Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30 mq. al netto dei servizi. Il gruppo servizi per gli atleti dovrà essere annesso al locale spogliatoio ma separato da esso a tutta altezza e comprendere complessivamente almeno 6 docce, 2 vasi, 2 orinatoi oppure 4 vasi e 2 lavabi. Ogni locale spogliatoio dovrà servire al massimo 16 praticanti; dovrà avere almeno 150 lux di luminosità al pavimento, aerazione naturale pari ad 1/8 della superficie del locale o artificiale con un numero di ricambi pari ad almeno dieci.
Devono essere previsti non meno di 2 spogliatoi.
4. Per gli arbitri deve essere previsto un locale spogliatoio, distinto per sesso, di almeno 10 mq., esclusi i servizi, che dovranno essere annessi e dotati di almeno 2 docce, 1 lavabo, 1 vaso.
5. Negli impianti con capienza complessiva superiore a 10.000 spettatori deve essere previsto un posto di P .S. per ogni settore. Un posto di P .S. deve essere in ogni caso previsto a servizio esclusivo della zona di attività sportiva. Il posto di P .S. deve essere in diretta comunicazione con la viabilità esterna all'impianto.
6. Devono essere previsti uno o più locali, per il deposito delle attrezzature sportive, comunicanti con l'area destinata all'attività e per i prodotti e le attrezzature destinate alla pulizia dei locali.
7. Devono essere garantiti accessi e postazioni a portatori di handicap in numero sufficiente, sia per la componente pubblico che per l'esercizio di specifica attività sportiva.

Art. 152 Impianti con capienza complessiva inferiore alle 100 presenze

1. Per gli impianti con capienza complessiva inferiore alle 100 presenze si applicano le norme di sicurezza generali previste dal Ministero dell'Interno con Decreto del 18.3.1996.
2. I servizi igienici per gli spettatori devono essere distinti per sesso, con una dotazione minima di almeno 1 vaso e 1 lavabo per gli uomini e 1 vaso e 1 lavabo per le donne. Deve essere previsto almeno un servizio igienico per portatori di Handicap.
3. Gli spogliatoi devono essere distinti per sesso., con dimensioni non inferiori a mq. 30, al netto dei

servizi igienici; i servizi igienici, annessi, dovranno essere costituiti complessivamente da almeno 6 docce, 2 vasi, 2 lavabi.

4. Deve essere previsto un locale spogliatoio di almeno 10 mq per gli arbitri con annessi servizi igienici dotati di almeno 1 vaso, 1 doccia e 1 lavabo.

5. Deve essere previsto un locale deposito attrezzature ed un locale per il pronto soccorso.

Art. 153 Piscine

1. Le piscine oggetto dell'atto di intesa Stato - Regioni del 17.2.1992, ivi comprese quelle private aperte ai soli soci, ove non soggette ad omologazione da parte dell'Autorità Sportiva Nazionale, sono soggette ad autorizzazione preventiva del Sindaco, acquisito il parere del Responsabile del SISP competente per territorio, sulla base di istanza documentante il possesso dei requisiti di seguito specificati. Per le piscine esistenti si procede al rilascio dell'autorizzazione previa ispezione del Servizio competente dell'ASL, che valuterà impianti e strutture in base ai successivi punti, prescrivendo le opere necessarie ed i limiti di capienza.

2. Fanno eccezione al comma precedente le piscine fisioterapiche ed idrotermali, che, essendo le relative strutture ospitanti oggetto di procedure autorizzative facenti capo ad altri Enti nell'ambito delle disposizioni normative specifiche, non sono oggetto di autorizzazione comunale.

3. Per la valutazione di progetto, l'omologazione e il rilascio di autorizzazione di nuovi impianti si applicano i criteri tecnici indicati nell'Atto di Intesa Stato Regioni 17.2.1992 e successive modificazioni, nonché il D M 18.3.1996 per quanto riguarda i requisiti di sicurezza.

4. Per gli interventi di riattamento di impianti esistenti, ai fini della valutazione di progetto, della omologazione e del rilascio dell'autorizzazione, sono da rispettarsi i requisiti di sicurezza nonché i requisiti impiantistici che abbiano effetti diretti sulla qualità dell'acqua e del micro ambiente, previsti dall'Atto d'Intesa ai seguenti punti:

- Allegato 1 punti 1.3 - 1.4 - 1.6 - 2 (2° comma) - 5
- Allegato 2 punti 1 - 1.4 (commi 1-2-3) - 1.5 - 1.7
- Allegato 3 punti da 1 a 1.2.9 compresi
- Allegato 4 punti da 1 a 1.2.2.3 compresi - 1.3 - 1.4 - 1.5 Sono fatte salve ulteriori disposizioni emanate in materia e sono possibili comunque deroghe in ordine alla sostituzione dei sistemi a skimmer con sistemi a sfioramento.

5. Qualora le attività di vigilanza sulla qualità dell'acqua denotassero ripetute alterazioni imputabili a deficit strutturali impiantistici, con Ordinanza Sindacale su proposta del Servizio competente dell'ASL è imposto il riattamento dell'impianto.

6. Per tutte le piscine autorizzate dal Comune è fatto obbligo dell'adozione di un Regolamento d'impianto, che deve sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale previo parere del Servizio competente dell'ASL.

7. Su specifica deroga del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, le piscine inserite all'interno di impianti sportivi polivalenti, se di dimensioni inferiori a 150 metri quadrati di superficie di svecchiatura d'acqua, possono usufruire di servizi igienici e spogliatoi comuni con le altre attività sportive presenti, fermo restando l'obbligo di doccia e lavapiedi a bordo vasca ed a condizione che il numero e la superficie di servizi igienici e spogliatoi sia opportunamente adeguato al numero di utenti presenti.

Art. 154 Palestre scolastiche

1. Per le palestre facenti parte dei complessi scolastici si applicano le vigenti disposizioni in materia di edilizia scolastica.

3. Sono utilizzabili a fini didattici, previa approvazione del Direttore d'Istituto e parere favorevole del Servizio competente dell'ASL eventuali altre strutture conformi alle disposizioni in materia di edilizia scolastica, sia sotto il profilo dimensionale che sotto quello delle dotazioni infrastrutturali e

di sicurezza.

4. L'utilizzazione di palestre di cui al comma 1 ad opera di soggetti diversi (società o privati), è consentita previa approvazione del Direttore d'Istituto, subordinatamente alla esistenza di accesso differenziato con chiusura rispetto agli altri spazi destinati alla scuola ed alla possibilità di idonea pulizia degli spogliatoi prima dell'accesso dei discenti. E' esclusa l'utilizzazione durante le ore di attività didattica nell'istituto.

Art. 155 Altre palestre

1. L'apertura di palestre ad uso diverso da quello scolastico e non rientrante nella disciplina degli impianti sportivi sottoposti alle norme degli artt. 68 e 80 TULPS, è soggetta ad autorizzazione preventiva del Sindaco, acquisito il parere del Responsabile del SISP competente per territorio, sulla base di istanza documentante il possesso dei requisiti di seguito specificati. Per le palestre esistenti si procede al rilascio dell'autorizzazione previa ispezione del Servizio competente dell'ASL, che valuterà impianti e strutture anche in deroga ai successivi punti, prescrivendo le opere necessarie ed i limiti di capienza.

2. Gli spazi destinati ad attività ginnico-sportive devono essere dotati di ventilazione naturale pari ad 1/8 della superficie del pavimento o artificiale, conformemente alle previsioni di cui al presente Regolamento nello specifico articolo che tratta gli impianti di condizionamento. Devono inoltre avere altezza non inferiore a 3 m, e non possono essere interrato o seminterrati. La superficie utile per utilizzatore contemporaneamente presente non può essere inferiore a 10 mq, al lordo degli attrezzi; la capienza massima per locale viene specificata nell'atto autorizzativo. E' fatto divieto di accesso diretto del pubblico ai locali.

3. Gli spogliatoi ed i servizi igienici devono essere distinti per sesso ed avere superficie non inferiore a 30 mq al netto dei servizi igienici che dovranno essere separati a tutta altezza dagli spogliatoi. Per ciascun utente dovranno essere disponibili non meno di 1,6 mq di superficie all'interno dello spogliatoio. Si dovrà disporre complessivamente di almeno 2 wc, 2 lavabi, 6 docce; tale dotazione dovrà essere integrata nella misura di almeno 1 doccia per ulteriori 15 frequentatori oltre i 30, 1 wc ogni ulteriori 15 frequentatori e 1 lavabo per ulteriori 20 frequentatori. Dovrà inoltre essere previsto uno spogliatoio di almeno 10 mq. per uso degli allenatori-istruttori con annesso wc-lavabo-doccia.

4. Deve essere previsto almeno 1 locale per il deposito delle attrezzature sportive e materiali vari necessari per la manutenzione e pulizia dei locali e dovrà essere inoltre disponibile un locale destinato al primo soccorso, adibibile anche ad altri usi compatibili.

5. Tutte le palestre indipendentemente dall'uso a cui sono destinate devono assicurare la presenza di un Direttore tecnico in possesso del diploma ISEF o di fisioterapista. Per le palestre ad uso esclusivo di società sportive la qualifica di Direttore tecnico può essere rivestita anche da istruttore o allenatore abilitato dalla Federazione Sportiva Italiana per la disciplina praticata.

6. Nelle palestre non è consentito l'effettuazione di attività sanitaria medica, se non previa specifica autorizzazione sindacale ai sensi dell'art. 160 del presente Regolamento; del pari è inibita ogni attività sanitaria in senso fisioterapico, soggetta ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 163.

7. L'esercizio di talune delle attività consentita agli estetisti, così come previsto dall'art.164 del presente Regolamento e dal vigente Regolamento per l'esercizio dell'attività di parrucchiere, estetista e mestieri affini, comporta il rilascio dell'apposita licenza. L'esercizio di piscine è soggetto all'apposita disciplina. E' consentito alle palestre l'esercizio di ginnastica cosiddetta "passiva", anche con l'utilizzazione di apposito macchinario, purché non a fini fisioterapeutici.

8. E' consentito l'esercizio di saune e bagni turchi localizzati in apposito locale direttamente connesso con gli spogliatoi, a condizione che ne sia garantita la costante pulizia e igienicità, che l'accesso sia consentito ai soli soggetti idonei dal punto di vista fisico, previo certificato del medico curante, e che l'uso non sia promiscuo. I minori devono essere accompagnati.

Art. 156 Scuole di danza o di ballo

1. Le scuole di ballo rientrano nella disciplina dell'art. 68 del TULPS. Non si possono aprire o gestire scuole di ballo senza l'autorizzazione del Sindaco acquisito il parere del Responsabile del Servizio competente dell'ASL, su istanza documentante il possesso dei requisiti di seguito specificati. Per le scuole esistenti si procede al rilascio dell'autorizzazione previa ispezione del Servizio competente dell'ASL, che valuterà impianti e strutture anche in deroga ai successivi punti, prescrivendo le opere necessarie ed i limiti di capienza.
2. I locali in cui si esercita il ballo dovranno essere di dimensioni adeguate e dotati di ventilazione naturale tramite aperture di superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, ovvero può essere ammessa ventilazione artificiale conformemente alle previsioni di cui al presente Regolamento relativamente agli impianti di condizionamento. Devono inoltre avere altezza non inferiore a 3 metri. La superficie utile per utilizzatore contemporaneamente presente non può essere inferiore a 5 mq; la capienza massima per locale viene specificata nell'atto autorizzativo. E' fatto divieto di accesso diretto del pubblico ai locali..
3. Dovrà essere disponibile almeno uno spogliatoio che assicuri la disponibilità di almeno 1 mq. di superficie per utente, con annessi wc - lavabi e docce in numero sufficiente, distinti per sesso.
4. Le scuole da ballo non sono autorizzate all'esercizio di attività ginniche o ad esse assimilabili (fitness).

Art. 157 ATTIVITÀ SANITARIE - Definizioni

1. Quali attività sanitarie si indicano quelle esercitate, sotto qualunque forma societaria o rapporto professionale, da medici chirurghi, medici odontoiatri, odontoiatri e medici veterinari, regolarmente iscritti agli albi professionali.
2. Sono fatte salve le competenze regionali in materia di autorizzazione alla progettazione ed all'esercizio di :
 - laboratori di analisi ex LR 55/86;
 - case di cura generali o specialistiche, intese come luoghi di degenza anche temporanea;
 - attività ambulatoriali, svolte anche su esterni, all'interno di case di cura;
 - strutture adibite a terapie fisiche e attività di medicina sportiva.
3. E' vietato l'esercizio della professione medica, nelle sue distinte fasi di valutazione del paziente, diagnosi e terapia, a soggetti diversi da quelli specificati al comma 1.
4. I sanitari esercitanti a qualunque titolo nel territorio comunale sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia di pubblicità sanitaria .

Art. 158 Studi e gabinetti medici

1. Quali "gabinetti" o "studi medici", si intendono i locali in cui il medico esercita la propria attività libero-professionale nelle forme più semplici (visita, anamnesi, accertamenti strumentali minori e non invasivi, piccole medicazioni, piccole suture, terapia iniettiva, attività fisiatrica non strumentale) e gestiti direttamente dal sanitario in assenza di supporto infermieristico.
2. La dotazione strutturale dello studio medico deve prevedere: un vano attesa direttamente aerato ed illuminato, un servizio igienico adeguatamente aerato e disimpegnato dagli altri locali, un locale visita sufficientemente aerato ed illuminato, dotato di lavandino con comando non manuale, di rivestimento facilmente lavabile e disinfettabile su pavimento e pareti in adiacenza al lavello;
3. Fatto salvo l'accreditamento previsto per gli studi medici convenzionati con il SSN, l'esercizio di studi e gabinetti medici non è soggetto ad autorizzazione, purché lo studio non sia utilizzato da più di tre professionisti ed ognuno di loro disponga di un proprio locale visita autonomo.

Art. 159 Ambulatori medici

1. Si definiscono ambulatori medici i locali in cui l'attività libero-professionale è esercitata in maniera più complessa, avvalendosi di procedure diagnostiche strumentali più complesse o invasive, o di procedure terapeutiche di natura chirurgica, o di uso di radiazioni ionizzanti.
2. Sono inoltre compresi in tale definizione, i casi in cui, per supporto di personale parasanitario, per numero di professionisti, per utilizzo comune in orari e tempi diversi dello stesso locale visita da parte di più professionisti, o ancora per costituzione di società, l'attività non possa essere definita di studio o gabinetto medico ai sensi dell'articolo precedente.
3. Sono infine compresi i casi in cui l'attività sanitaria sia svolta, ancorché come consulenza libero-professionale, all'interno di altre strutture soggette a vigilanza, quali palestre, centri estetici e simili, ad esclusione delle strutture di pronto soccorso degli impianti sportivi.
4. Sono esclusi da tale definizione le attività in cui vengono esercitati interventi chirurgici in anestesia generale, in quanto, a seguito della necessità di degenze temporanee legate all'osservazione dei pazienti trattati, le stesse sono da ricondursi alla definizione di "casa di cura" specialistica, soggette ad autorizzazione regionale. Sono altresì esclusi, perché soggetti ad autorizzazione regionale, i centri di cure fisiche e fisioterapiche, i centri di medicina sportiva e quelli di cure idropiniche.

Art. 160 Autorizzazioni

1. Sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione rilasciato a seguito di istruttoria svolta con l'eventuale supporto di altri Servizi dell'ASL tutte le attività ambulatoriali non soggette ad autorizzazione regionale, così come definite dal precedente articolato.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche ad un soggetto non medico, purché nomini un Direttore Sanitario della struttura, il quale dovrà allegare alla domanda di autorizzazione dichiarazione di accettazione dell'incarico;
3. La documentazione da allegare all'istanza comprende obbligatoriamente la descrizione dell'attività svolta, documentazione relativa alle attrezzature disponibili, il requisito professionale dei sanitari che l'esercitano e degli operatori parasanitari di supporto, una planimetria dettagliata dei locali, le generalità e la qualifica del Direttore Sanitario individuato o dei professionisti impegnati.
4. Le attività soggette ad autorizzazione sono tenute al rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti provenienti da attività sanitarie ed in materia di radiazioni ionizzanti
5. Per le attività complesse non riconducibili alle attività ambulatoriali (case di cura, laboratori analisi, etc.) già disciplinate da disposizioni regionali e nazionali, vigono le procedure autorizzative ed i requisiti tecnico-strutturali e gestionali per esse previste. Sono in esse ricompresi i presidi sanitari privati operanti a qualunque titolo in regime di day-hospital.

Art. 161 ATTIVITÀ PARASANITARIE - Definizioni

1. Come attività parasanitarie si intendono l'esercizio della farmacia, delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti sanitarie ausiliarie delle professioni sanitarie, così come ridisciplinate ai sensi del D.Lgs. 502/92.

Art. 162 Farmacie

1. L'esercizio della farmacia è subordinato alle vigenti disposizioni in materia di licenze e regolamentazione d'esercizio.

2. L'espletamento di attività complementari è soggetto a specifica approvazione dell'ASL, una volta accertata la rispondenza delle attrezzature alle vigenti disposizioni, e contestuale aggiornamento della licenza. A tale procedura sono assoggettati l'attività di erboristeria e di vendita di prodotti farmaceutici omeopatici e veterinari e di prodotti cosmetici, nonché l'espletamento di attività di accertamenti diagnostici di base quali il rilevamento della pressione arteriosa e l'utilizzo di kit di laboratorio. L'approvazione di cui sopra si esplica attraverso accertamento effettuato dalla Commissione di vigilanza sulle farmacie istituita presso ogni ASL.

3. L'espletamento di accertamenti diagnostici di base è consentibile limitatamente ad accertamenti di controllo di routine, senza alcuna finalità diagnostica, con obbligo di invitare l'utente a recarsi dal proprio medico curante per la valutazione clinica del risultato.

4. E' vietata l'utilizzazione di medici nell'attività commerciale o nell'espletamento di accertamenti diagnostici di base.

Art. 163 Professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie

1. Le attività inerenti le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie sono regolate dalle vigenti disposizioni in materia.

2. E' possibile all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, l'esercizio delle seguenti attività: ostetrica, logopedista, ortottista, assistente di oftalmologia, tecnico ortopedico, podologo, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, igienista dentale, tecnico sanitario di radiologia medica, terapeuta della riabilitazione non vedenti (massaggiatore e massofisioterapista), tecnico di neurofisiologia, tecnico di laboratorio biomedico, dietista, assistente sanitario, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, infermiere professionale, tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Le strutture private sono soggette ad autorizzazione del Sindaco su conforme parere del servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL.

3. Le attività di odontotecnico, ottico, ernista e tecnico ortopedico ed audioprotesista, nonché di maniscalco e castrino, possono essere esercitate in appositi esercizi, eventualmente con annesso laboratorio, soggetti ad autorizzazione del Sindaco su conforme parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL; in tali casi le attrezzature disponibili devono essere ricomprese tra quelle previste dal D M 3.5.1994. Possono essere altresì essere esercitate all'interno di strutture sanitarie o di ambulatori medici, purché sotto regime di dipendenza o con caratteristiche di occasionalità.

Art. 164 ATTIVITÀ AFFINI - Parrucchieri, pettinatrici ed estetisti

1. Le attività di cui al presente articolo sono regolate da apposito Regolamento Comunale, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

2. Le attività sono esercitabili a domicilio dell'utente o in appositi esercizi, regolarmente autorizzati con le modalità previste dallo specifico Regolamento Comunale.

3. E' possibile, previa acquisizione di specifica autorizzazione del responsabile sanitario della struttura sanitaria di ricovero o della struttura socio-assistenziale di ricovero, l'esercizio dell'attività anche all'interno di predette strutture. A tal fine l'esercente dovrà preliminarmente acquisire un certificato del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL in ordine al possesso di requisiti strumentali e professionali utili al controllo della diffusione delle malattie infettive, e dovrà operare solo su soggetti dotati di apposita certificazione medica in ordine all'assenza di controindicazioni epidemiologiche.

Art. 165 Attività miste

Nel caso in cui nell'ambito delle attività di cui all'articolo precedente siano effettuate altre attività sanitarie, ivi comprese quelle esercitate da personale parasanitario, oppure attività sportive, esse

sono ricondotte alla fattispecie di cui agli specifici articoli del presente Regolamento e soggette pertanto ad autorizzazione.

Art. 166 Tatuatori

1. Nel territorio comunale sono ammesse solo attività di tatuaggio per impressione sulla superficie cutanea, con esclusione di qualsiasi intervento che preveda la penetrazione anche parziale della superficie cutanea. Tali attività possono essere esercitate in appositi esercizi, temporanei o fissi, preventivamente autorizzati dal Sindaco su conforme parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. I pigmenti utilizzati devono essere idonei per l'applicazione cutanea e comunque privi di effetti irritativi, tossici ed allergenici per la persona, come risultante da scheda di sicurezza del prodotto, che deve essere sempre disponibile presso l'utente e messa a disposizione dell'utente.
2. I trattamenti sulla superficie corporea con cosmetici registrati sono consentiti ai soli estetisti ed a personale medico, fatti salvi gli usi in ambito familiare
3. I trattamenti di peli e capelli con prodotti cosmetici registrati sono consentiti ai soli esercenti di attività affini, fatti salvi gli usi in ambito familiare.
4. E' fatto assoluto divieto a personale non sanitario l'esercizio di applicazione percutanea di prodotti di qualunque natura. Sono fatte salve, sotto controllo medico le pratiche vaccinali condotte da personale infermieristico le utilizzazioni in ambito familiare, su prescrizione medica. In ogni caso, detti prodotti devono essere regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità.
5. E' fatto assoluto divieto a personale non medico l'esercizio di attività manipolative della superficie cutanea (scarificazione, dermoabrasione e simili), fatti salvi i trattamenti di manicure e pedicure e quanto consentito all'attività di estetista.

Art. 167 Perforazione con monili

1. Nel territorio comunale sono ammessi interventi di perforazione della superficie corporea con monili (piercing) solo all'interno di locali regolarmente autorizzati dal Sindaco previo parere del Servizio di Igiene Pubblica. L'utente deve essere preventivamente informato dei rischi connessi alla pratica, nonché dei rischi connessi alla successiva manipolazione.
2. E' fatta deroga per la preparazione all'applicazione di monili alle orecchie presso gli esercizi di oreficeria, profumeria ed estetista, purché: si utilizzino solo materiali monouso, l'attività sia stata preventivamente autorizzata dal Sindaco su conforme parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica in ordine al possesso di sufficienti requisiti strutturali e buone cognizioni igienico-sanitarie da parte del personale.
3. Sono fatte salve le pratiche in ambito familiare.

Art. 168 Requisiti igienici dei locali per attività di tatuaggio e piercing

I locali ove si svolgono le attività di tatuaggio e piercing devono essere fisicamente separati dai locali che ospitano qualsiasi altra attività mediante pareti a tutta altezza. Devono essere regolarmente aerati ed illuminati naturalmente secondo i parametri e le specifiche tecniche previsti per i locali di abitazione. E' consentita l'aerazione artificiale mediante impianto di condizionamento e l'aerazione artificiale capace di garantire sulla superficie di applicazione del tatuaggio o del monile almeno 500 lux.

Il locale deve essere fornito di lavandino con comando non manuale per l'erogazione dell'acqua calda e fredda. Le pareti devono essere ricoperte da materiale lavabile, impermeabile e disinfettabile. I locali devono essere dotati di idonee attrezzature di sterilizzazione.

Art. 169 STRUTTURE RECETTIVE ALBERGHIERE

1. Le strutture recettive alberghiere sono soggette alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, che ne fissano caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie. Tutte le attività alberghiere devono essere autorizzate dal Sindaco previo parere del Servizio di Igiene Pubblica della ASL. L'attività alberghiera presuppone una dimensione recettiva minima di almeno sette camere.
2. L'esercizio della ristorazione all'interno di dette strutture è soggetto ad autorizzazione sanitaria ai sensi del DPR 327/80.
3. Non è ammesso l'utilizzo di tali strutture per il solo ricovero a tempo indeterminato per anziani, anche se autosufficienti. Le strutture esistenti che effettuano tale attività sono obbligate a richiedere le specifiche autorizzazioni previste.

Art. 170 Strutture recettive extra-alberghiere

Per strutture extra-alberghiere si intende l'esercizio dell'attività di: affittacamere, residenza turistico-alberghiera, foresteria, casa per ferie, alloggio agriturismo, bed & breakfast, campeggio. Tali strutture sono regolamentate da disposizioni nazionali e regionali che ne definiscono caratteristiche e requisiti igienico-sanitari. Tutte le suddette attività devono essere autorizzate dal Sindaco sentito il Servizio di Igiene Pubblica della ASL.

Art. 171 Presidi residenziali e semi-residenziali di assistenza sociale

1. I presidi residenziali e semi-residenziali di assistenza sociale sono soggetti alle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed in particolare alle DGR 29.6.1992 n. 38-16335, DGR 14723154 del 22.2.1993, DGR 38-16335 del 29.6.1992, che ne fissano caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie. Essi devono essere autorizzati dal Sindaco sentita la Commissione di Vigilanza del Consorzio Socio Assistenziale operante nell'ambito territoriale di competenza ed il Servizio di Igiene Pubblica della ASL
2. L'esercizio della ristorazione all'interno di dette strutture è soggetto ad autorizzazione sanitaria ex L. 283/62 e DPR 327/80.

Art. 172 Centri estivi, colonie e affini

1. I centri estivi, colonie ed affini sono strutture in cui a carattere temporaneo sono ospitati minori, seguiti da adulti a qualunque titolo. Sono ricompresi in tale definizione i campi scout ed assimilati.
2. L'esercizio di tali attività è subordinato ad autorizzazione secondo le vigenti disposizioni regionali e nazionali o, ove non previste, ad autorizzazione del Sindaco su conforme parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL.

Art. 173 Campi nomadi e strutture recettive per profughi.

1. L'esercizio di campi nomadi o altre strutture adibite alla ricezione di profughi è subordinato alla sussistenza di rete idrica e fognaria, ed alla disponibilità di recapito rifiuti al servizio pubblico di raccolta.
2. Ove la localizzazione sia individuata a norma delle vigenti disposizioni o per disposizioni contingenti prefettizie o del Ministero dell'Interno, sono altresì necessarie strutture di supporto, quali servizi igienici in numero sufficiente e completi di docce con acqua calda e fredda e strutture fisse di ricovero; in caso di campi profughi deve essere altresì garantito un servizio di cucina e mensa, ed un servizio di assistenza sanitaria concordato con la locale ASL).
3. Ove la localizzazione non sia individuata a norma del precedente comma, la localizzazione sarà

consentita solo previo assenso del Sindaco, subordinato ai requisiti minimi di cui al comma 1.

4. E' fatto obbligo di adempiere alle misure profilattiche previste dalle vigenti disposizioni di legge o richieste dalla locale ASL, nonché di garantire la scolarizzazione dei minori.

Art. 174 Aree di stazionamento notturno per camper

1. Nel territorio comunale possono essere individuate aree per lo stazionamento notturno di camper, opportunamente segnalate con segnalazioni stradali sulle vie d'accesso.

2. Tali aree devono essere dotate di un punto di approvvigionamento idrico e di una postazione di scarico dei reflui, connessa con la pubblica fognatura.

Art. 175 CASE RURALI E PERTINENZE - Norme generali e definizione

Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.

Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista di necessari servizi a quest'ultima inerenti.

Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico comprendente abitazioni e pertinenze o a più corpi separati. Nella costruzione di case rurali bi-funzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella funzionale aziendale.

Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione. Se si tratta di case rurali con un corpo di fabbrica in comune tra stalla ed abitazione le stalle non devono avere aperture sulla stessa facciata ove insistono le finestre delle abitazioni e mantenere da esse una distanza inferiore ai metri tre in linea orizzontale.

Nel nuovo e nel ristrutturato non è comunque consentito destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere. Nel caso in cui si abbia un corpo unico di fabbrica, i locali per la stabulazione devono essere dotati di ingresso indipendente ed essere separati dai locali contigui con strutture di sufficiente spessore, tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni.

Art. 176 Requisiti delle aree libere

I cortili, le aie, gli orti od i giardini, anche già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa; in ogni casa rurale anche già esistente deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Art. 177 Locali per lavorazioni e depositi

I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata devono essere ubicati in locali diversi da quelli di abitazione.

I locali per il deposito del latte devono presentare altezza interna utile non inferiore a metri 2,40, salvo deroghe motivate da impossibilità tecnica per i locali esistenti.

I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, difesi dalla pioggia ed impermeabili, con pavimento rivestito in materiale facilmente pulibile. E' ammesso il cotto o il cemento liscio.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, raticidi ed altri presidi, attrezzi e veicoli, olii minerali e carburanti.

Art. 178 Dotazione di acqua potabile

Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente sicuramente potabile. Nei casi in cui non è disponibile acqua erogata da rete condotta, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo o sorgiva riconosciuta potabile a seguito di analisi effettuata da laboratorio pubblico. I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento e con il rispetto delle distanze di cui al D.P.R. 236/88.

Art. 179 Scarichi

Lo scarico delle acque usate, anche nelle case già esistenti, deve essere effettuato tramite tubazione impermeabile ed in modo da evitare esalazioni e infiltrazioni.

Dette acque devono essere convogliate negli appositi sistemi di raccolta e smaltimento.

Art. 180 Ricoveri per animali: procedure

La costruzione dei ricoveri per animali è soggetta a concessione edilizia da parte del Sindaco che la concede, sentito il parere del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato e del responsabile del Servizio Veterinario sulla idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi delle malattie diffuse degli animali, nel rispetto delle norme del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria; l'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia previo accertamento favorevole del responsabile del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica per le rispettive competenze. L'autorizzazione alla gestione deve indicare le specie di animali nonché il numero dei capi svezzati che possono essere ricoverati.

Sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali che prevedono particolari requisiti o autorizzazioni per specifiche attività.

Art. 181 Caratteristiche generali dei recinti

I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni in misura di almeno 20 mt. se nel centro abitato 10 mt. se in area agricola. Quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Art. 182 Caratteristiche dei ricoveri

I ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati, approvvigionati di acqua, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione contro gli insetti e i roditori, agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, con pavimentazione impermeabile, protetti dall'umidità del suolo o da vespaio ventilato almeno a ciottolame e con idonea pendenza verso canaletti di scolo facenti capo ad un pozzetto di raccolta collegato con il pozzo nero o la fognatura statico - dinamica.

Devono avere una cubatura interna di almeno mc. 30 per i capi di grossa taglia, 20 cm. per animali di media taglia (ovini, suini) e di almeno mc. 2 per volatili e piccoli mammiferi allevati.

Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superficie finestrata apribile.

Per le porcilaie e per le stalle la superficie finestrata dovrà essere pari ad almeno 1/10 della superficie utile lorda della stalla e le finestre devono essere del tipo a "vasistas" e comunque devono garantire un adeguato ricambio di aria. Le aperture devono essere dotate di idonei sistemi di difesa contro le mosche.

La ventilazione dell'ambiente va comunque garantita anche mediante canne di ventilazione attraverso la copertura di diametro di almeno cm. 30 prevedendone una ogni 120 mc. di stalla.

L'altezza netta interna dei locali deve essere di almeno m. 3,50. Le pareti devono presentare uno

superficie lavabile alto almeno m. 1,50 dal piano del pavimento. I locali di ricovero degli animali devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

Art. 183 Presenza di animali nell'abitato

Non è ammessa la presenza di allevamenti di animali nell'abitato. E' consentito detenere presso la propria abitazione esclusivamente animali da compagnia e/o guardia compatibilmente con i Regolamenti condominiali. In ogni caso dalla presenza degli animali di cui sopra non deve derivare alcuna molestia per il vicinato. Le valutazioni a tale riguardo sono di competenza del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario della ASL.

Per allevamenti di animali si devono intendere gli insediamenti con finalità produttive diverse per entità e qualità da quelle strettamente connesse all'uso familiare. Per uso familiare si intende l'utilizzo per i consumi della sola famiglia.

Al fine della utilizzazione familiare è ammessa la detenzione di un numero massimo di capi in età adulta pari a non più di 10 avicoli (polli, tacchini, ecc.), 10 conigli, 2 bovini, 2 suini, 2 equini, 4 ovini. E' ammessa la presenza contemporanea di non più di 15 capi anche appartenenti a specie diverse. In tale evenienza gli animali di media e grossa taglia non dovranno superare il numero di 4.

Art. 184 Autorizzazione alla detenzione di animali nell'abitato

Coloro che intendono detenere nell'abitato gli animali di cui al punto precedente devono darne comunicazione al Sindaco che si avvale del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario della ASL per le eventuali verifiche di compatibilità rispetto agli insediamenti abitativi circostanti.

Art. 185 Requisiti di compatibilità per la detenzione di animali nell'abitato

Il Servizio di Igiene Pubblica ed il Servizio Veterinario della ASL, per la valutazione della compatibilità relativa alla presenza di animali nel centro abitato, dovrà tenere in considerazione:

- l'idoneità degli impianti di stabulazione;
- la distanza dalle proprietà adiacenti in rapporto alla diffusione di rumori ed odori. Gli impianti di stabulazione in ogni caso devono distare non meno di 10 metri dalle abitazioni viciniori di piccola taglia e mt. 20 per gli animali di media e grossa taglia;
- le modalità di stoccaggio ed allontanamento dei rifiuti organici.

Art. 186 Ubicazioni delle concimaie

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine e in genere tutti i depositi di rifiuto devono essere ubicati lontano dalle abitazioni e dai pozzi di approvvigionamento idrico o da qualsiasi altro serbatoio e condotta di acqua potabile non meno di metri venticinque. E' vietato lo spandimento del liquame sul terreno se non è preceduto da un periodo di fermentazione nella concimaia atto a ridurre la molestia conseguente allo spandimento.

Art. 187 Locale per la raccolta del latte: requisiti

Il locale per la raccolta del latte deve essere separato dalla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e lavabile fino ad una altezza di m. 2,00, finestra apribile all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile calda e fredda per il lavaggio dei recipienti ed un lavandino per gli operatori.

Il locale lavorazione latte deve essere autorizzato dal Sindaco, previo parere del Servizio Veterinario della ASL.

Art. 188 Abrogazione delle norme preesistenti

Con l'approvazione del presente Regolamento di Igiene, si intendono abrogate tutte le norme riguardanti le stesse materie contenute nei precedenti Regolamenti comunali.

Art. 189 Entrata in vigore

Il Regolamento Comunale di Igiene e ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.